COD. PRATICA: 2023-003-17

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1395 SEDUTA DEL 28/12/2023

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Disciplina del sistema regionale di protezione civile" - Preadozione.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 65 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Enrico Melasecche Germini avente ad oggetto: "Disegno di Legge Regionale "Disciplina del sistema regionale di protezione civile**";**
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.".
Preso atto degli elementi finanziari risultanti nella relazione tecnico finanziaria e nella scheda finanziaria allegata, ai sensi dell'art. 46 della citata legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;
Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente come oggetto "Disciplina del sistema regionale di protezione civile" e la relazione di accompagnamento, per l'inizio delle attività di partecipazione e condivisione con il sistema regionale e nazionale di protezione civile;
2. di incaricare l'Assessore Enrico Melasecche Germini a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad di assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: Disegno di Legge Regionale: "Disciplina del sistema regionale di protezione civile" - Preadozione.

R E L A Z I O N E

A gennaio del 2018 è stato approvato il D.lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, di seguito “Codice”. Per molti anni la normativa di riferimento è stata la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”; il nuovo Codice ne mantiene i tratti fondamentali ma introduce innovazioni importanti, come la definizione del Servizio della Protezione Civile come di “Pubblica utilità” (art. 1 del Codice), e il Ruolo e la Responsabilità delle componenti fondamentali tra le quali il Presidente della Regione e la Regione stessa (art. 3 del Codice).
La Regione è titolare di potestà legislativa concorrente 117 cost. e quindi le norme del D.lgs n. 1/2018 costituiscono principi generali cui deve attenersi la legislazione regionale.
Il nuovo codice definisce per la prima volta in modo puntuale ruoli e responsabilità delle istituzioni che compongono il servizio nazionale di protezione civile, come per il Presidente della Regione che diventa Autorità Territoriale di Protezione Civile. Questa attribuzione comporta da una parte la possibilità di esercitare un ruolo forte di coordinamento nelle emergenze di tipo b), anche mediante l’esercizio di poteri straordinari conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza regionale e la possibilità di emanazione di ordinanze in deroga alla normativa vigente (artt. 24 comma 9 e 25 comma 11 del D.lgs 1/2018), dall’altra comporta una serie di oneri e responsabilità. Tra le principali responsabilità si riportano quelle previste dall’art. 6 del D.lgs 1/2018 e in particolare alle lettere:

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.”

Preliminare alla redazione del DDL regionale in materia di protezione Civile è l’individuazione da parte della Giunta Regionale degli obiettivi strategici e di assetto fondamentale del sistema regionale della protezione civile. La giunta è chiamata in primis a scegliere quale assetto organizzativo intende individuare per la protezione civile Regionale, similmente ad altre realtà regionali Italiane: Agenzia (soggetto dotato di una certa autonomia gestionale rispetto all’ente regionale es. Emilia Romagna, Lazio o Abruzzo); Direzione Regionale (integrando tutte le funzioni afferenti alla protezione civile attualmente esercitate da più direzioni e servizi regionali, es. Toscana); Servizio regionale, come è attualmente, ma che alla luce delle novità del nuovo codice rischia di essere non adeguato senza i necessari investimenti in termini di risorse umane, strumentali ed economico finanziarie.
Un altro aspetto che necessita di una decisione strategica attiene al tema della pianificazione territoriale di protezione civile alla luce del nuovo codice e della attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (Legge Del Rio) e L.R. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, per il quale è stato

richiesto, con nota protocollo n. 0225350 del 03/12/2019, esplicito parere legale, non vincolante, al Servizio “Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi”, il quale con nota prot. 15588 del 29/01/2020 ha trasmesso il parere di seguito sintetizzato.
La Legge Del Rio ha provveduto al riordino delle funzioni delle province, prevedendo in particolare, che lo Stato e le Regioni, “secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”, “in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione”.
Secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni sottoscritto in conferenza unificata è stabilito che ai sensi dell’art. 1 comma 91 della L.56/2014 è stabilito che, ai sensi del comma 89, lo Stato può e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nella competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117 secondo comma della Costituzione mentre alle Regioni spetta di provvedere a tutte le altre attualmente esercitate dalle province. La Regione con L.R. 2 aprile 2015, n. 10 ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali. In particolare, all’art. 2 si è previsto che “*le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione*”; tra tali funzioni non vengono menzionate quelle relative alla Protezione civile. Dalla ricostruzione del quadro normativo si evince che permangono in capo alle province di Terni e Perugia le competenze di cui all’art. 13 della L. 225/92 e dall’art. 108 del D.Lgs. 112/98, oggi sostituiti dalla disciplina dell’art. 11, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”, che deve intendersi, pertanto, implicitamente richiamata anche dall’art. 78 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Seppur nella sostanza i molteplici interventi normativi statali in materia di protezione civile hanno lasciato invariata la disciplina riferimento, determinando la necessità di revisionare la normativa regionale vigente, rimasta immutata da molto tempo e che fa espresso riferimento a norme sostituite dal legislatore statale, andando a regolamentare a livello regionale i compiti, le responsabilità e le funzioni assegnate alle Province in qualità di ente di area vasta.
Il Codice ha introdotto il concetto di “ambiti territoriali e organizzativi ottimali”, individuati dalle Regioni, quale articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, organizzata nel contesto della pianificazione, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’art. 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l’effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.
Le norme vigenti precisano che l'individuazione degli ambiti compete alle Regioni in raccordo con le Prefetture, “favorendo l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio".
Seguendo un approccio partecipato (con Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Prefetture di Perugia e Terni, Province di Perugia e Terni, Anci Umbria, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile) e coerente con la Direttiva per l’attuazione dell’articolo 18 del Codice, inerente la “Predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, ad oggi in fase di emanazione, il lavoro tecnico avviato a giugno 2019 e concluso, dopo numerosi incontri partecipativi, a dicembre 2020 ha visto:

- La preliminare analisi degli studi ed elaborazioni ufficiali precedenti, anche a livello nazionale, su temi analoghi;
- L’utilizzo di dati ufficiali e certificati;
- L’impiego di una metodologia trasparente, oggettiva e replicabile;
- La condivisione, passo dopo passo, dei risultati ottenuti con le componenti principali del sistema nazionale e regionale di protezione civile.

Criteri oggettivi tenuti in considerazione sono, ad esempio, il rispetto dei limiti provinciali di legge, elementi riguardanti la pianificazione (scenari di rischio, presenza di edifici strategici come sedi dei

Vigili del Fuoco od Ospedali, presenza e tipologia di infrastrutture, funzionalità operativa, ecc..), integrità delle forme associative presenti sul territorio "in tempo di pace" (Unioni di Comuni, Aree Interne, componente Protezione Civile attiva e funzionale), distribuzione il più possibile omogenea della popolazione.

L'art. 11 del codice di protezione civile, in relazione a tali aspetti stabilisce che:

"1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

- *a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;*
- *b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;*
- *c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;*
- *d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;*
- *e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;*

omissis…

- *o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:*
 1) *all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;*
 2) *alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;*
 3) *alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze."*

Per quanto sopra, il DDL in esame non può essere per l'Umbria una modifica della legge esistente ma deve essere inevitabilmente una normativa nuova, rispondente alle attuali esigenze conseguenti all'approvazione del nuovo codice del 2018. La stessa legge dovrà, altresì, attuare anche una ricognizione, adeguamento e coordinamento normativo con disposizioni rintracciabili in altre leggi regionali (ad es. le norme che disciplinano la Consulta regionale del Volontariato di protezione civile e quelle del relativo Elenco territoriale e gli incendi boschivi).

Struttura e contenuto della legge

La presente Legge regionale è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice (Norma nazionale concorrente), ed è articolata in **32 articoli** raggruppati in **7 Capi** e si prefigge lo scopo di garantire l'espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività, inserito nella realtà regionale umbra.

Il **Capo I**, organizzato in **tre articoli**, che individuano, in conformità, ai principi fondamentali della legislazione statale in materia (ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1/2018), l'organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale, che vede i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità fisica, della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, mediante un'azione di promozione complessiva della resilienza delle comunità e di incremento della sicurezza territoriale, in coerenza con le esigenze di costante aggiornamento derivanti delle continue evoluzioni del tessuto sociale. Ed è nel rispetto di tale organizzazione che la presente legge intende disciplinare il Sistema regionale, quale Sistema policentrico improntato al rispetto dei principi di sussidiarietà di adeguatezza. Viene così in luce la decisione del legislatore di evidenziare come la funzione di protezione civile sia, effettivamente, svolta da un sistema articolato e non possa indentificarsi in una singola Amministrazione ipoteticamente in grado, autonomamente, di sopperire alla tutela di interessi tanto rilevanti e diffusi, costitutivi della stessa collettività regionale. Si tratta di un approccio sistemico tipico delle materie a rilievo "trasversale", che, nel caso di specie, basa la sua capacità d'azione anche sul livello di diffusione della cultura di protezione civile e sulla consapevolezza della partecipazione responsabile al Sistema regionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, del mondo del volontariato di protezione civile, nonché dei cittadini. A seguito dell'emanazione della specifica normativa europea e nazionale in materia di "Numero unico europeo d'emergenza" (NUE112), la Regione promuove l'ottimale funzionamento di tale servizio, quale strumento avanzato ed efficace di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza, di un'unica infrastruttura radio totalmente dedicata alle emergenze ed urgenze, al fine di garantire un'efficiente rete di comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione civile.

In particolare l'**articolo 1**, richiama e precisa la dimensione sistemica del sistema regionale di protezione civile e ne declina le finalità e l'ambito di operatività individuandolo quale "*Sistema che esercita la funzione di protezione civile volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo*". Un Sistema che opera al livello centrale, regionale e locale, dove i soggetti che lo compongono sono dotati di poteri conferiti per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico previste dal Codice.
Viene evidenziata la finalità istituzionale volta all'espletamento della attività di protezione civile, di assicurare il buon andamento dell'organizzazione dì protezione civile nel suo complesso e la leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali coinvolti nei compiti di raccordo e di organizzazione; infine viene in rilievo quella ausiliaria di supporto rispetto alle attività operative e a quelle organizzative, nonché al rafforzamento della resilienza di comunità, strutture ed organizzazioni. È altresì rilevato il valore, l'utilità sociale e lo sviluppo dell'impiego del volontariato di protezione civile salvaguardandone l'autonomia e pertanto vanno normati l'organizzazione e l'impiego a livello territoriale.
La Regione al fine di attuare uno strumento avanzato ed efficace per le chiamate di urgenza ed emergenza, ha promosso il funzionamento del "Numero unico europeo d'emergenza" (NUE112) attraverso il raccordo istituzionale con la Centrale Unica di Risposta Umbria-Marche, le Prefetture e Questure di Perugia e Terni, i Vigili del Fuoco, il 118, nonché attraverso il supporto tecnico e cartografico. Si individua un'unica rete radio completamente dedicata a tale attività di protezione civile, al fine di garantire un'efficace comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione civile. Nel contesto di Sistema di protezione civile e di gestione dei rischi di cui all'articolo 16 del Codice, vi è la promozione di sinergie e di forme di collaborazione tra Regioni, specie quelle

limitrofe, importanti anche per ottimizzare risorse messe a disposizione del Sistema di protezione civile. Viene individuato il Centro regionale di protezione civile, con sede in Foligno, quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti, in quanto trattasi di indicazioni di principi e finalità della norma, la cui attuazione viene declinata nei successivi articoli ai quali si rinvia per le indicazioni finanziarie sempre che fondi specifici non siano già previsti in altre norme vigenti (costi per NUE).
Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, l'**articolo 2** è dedicato alla esplicitazione delle finalità e dei necessari riferimenti al Codice nazionale al fine di evitare inutili e superflue ripetizioni delle disposizioni. Recepisce i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 e 42 del Codice, al fine di semplificare e rendere la normativa regionale in materia semplice e aderente al contesto territoriale. Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 3** nel solco della semplificazione enunciata nel precedente articolo la Regione applica il principio della semplificazione delle procedure al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del Codice.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma procedurale.

Il **Capo II**, organizzato in **nove articoli**, si occupa di individuare e disciplinare le Attività di protezione civile, le componenti del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente (CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale). Per quanto riguarda le attribuzioni alle province, i molteplici interventi normativi a livello statale in materia di protezione civile, che pur avendo nella sostanza lasciato invariata la disciplina di riferimento, hanno determinato senz'altro la necessità di un intervento legislativo di revisione della normativa regionale, rimasta immutata per lungo tempo e che fa espresso riferimento a norme sostituite dal legislatore statale (ne deriva che, di fatto, il riferimento normativo alla norma statale vigente diviene indiretto). In particolare il vigente art. 78 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3 nel prevedere che "le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 108, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)", indirettamente fa riferimento alla nuova disciplina prevista dall'art. 11, comma 1, lett. o), del Codice. Viene dato particolare risalto alla formazione e alla sensibilizzazione degli enti, istituzioni e al volontariato organizzato.

Nell'ambito della visione unitaria dell'intero 'ciclo' di attività affidato al Sistema regionale di protezione civile e in particolar modo a quello regionale, l'**articolo 4** recependo gli articoli 2 e 6 del Codice declina, semplificandole e sistematizzandole, le attività di protezione civile quali quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al relativo superamento, ponendo in capo al Presidente della Giunta e ai Sindaci la promozione e il coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture di loro competenza, esaltando la loro responsabilità per le attività e le funzioni svolte dalle proprie strutture organizzative.
Relativamente alle attività di previsione, viene data peculiare evidenza alla dimensione dinamica in cui devono essere svolte, in coerenza con l'evoluzione degli scenari di rischio, con riferimento alle conoscenze disponibili.
L'articolo 2 del Codice sistematizza le disposizioni in materia di prevenzione strutturale e non strutturale, specificamente limitate all'ambito di protezione civile; i commi 4 e 5 operano una revisione organica delle attività che ineriscono la prevenzione di natura non strutturale di protezione civile, che si sostanzia nell'insieme delle misure operative volte a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, e quella strutturale, sempre limitata agli ambiti di protezione civile, che consiste nelle azioni tese al medesimo fine sia sul piano della partecipazione alla definizione delle relative politiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. l, comma 1, lettera o) della legge n. 30/2017,

sia all'esecuzione, in situazioni di emergenza, di interventi strutturali di mitigazione del rischio già programmati e finanziati, agevolandone l'attuazione in coerenza con la priorità e l'urgenza evidenziate dall'evento calamitoso. Pertanto la Regione vuole porre particolare attenzione alle attività di prevenzione non strutturale.
Le attività di gestione dell'emergenza e relativo superamento sono sistematizzate in armonia con l'evoluzione dei relativi concetti voluti dal Codice, ed in particolare, la Regione Umbria pone particolare interesse alle attività di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento calamitoso.
Come peraltro previsto dall'articolo 13 comma 2 del Codice, alle attività di protezione civile possono dare il loro contributo anche le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali nonché i soggetti concorrenti.
Gli oneri derivanti dal presente articolo per le attività di previsione e prevenzione dei rischi e per le attività di gestione e superamento dell'emergenza sono quantificate nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nel Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 29

Nell'**articolo 5** si dà avvio alla declinazione dell'organizzazione e delle attribuzioni dei vari livelli di governo, annoverando tra le componenti la Regione nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle agenzie e delle società regionali, le Province, i Comuni ed autorizzandole, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, a stipulare convenzioni con le strutture operative, con altri soggetti pubblici, con ordini e collegi professionali, al fine di fare sistema ed ottimizzare le risorse disponibili sul territorio regionale ed ancor più nazionale.
All'attuazione delle attività di protezione civile si vuole far partecipare anche il volontariato rappresentato dal neo istituito Comitato Regionale del Volontariato di protezione civile, ampiamente descritto nel successivo articolo 27.
Gli oneri derivanti dal presente articolo per le eventuali convenzioni rientrano nel Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 29.

Il Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR), introdotto con l'**articolo 6** è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale almeno ogni dodici mesi, salvo diversa necessità, assicura un supporto al Giunta regionale per la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile. La composizione e il regolamento per il funzionamento sono indicati dalla presente norma regionale. Tale organo assicura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali in accordo con le linee guida dei programmi nazionali e il coordinamento delle iniziative delle Direzioni e Servizi regionali e quest'ultime con quelle di competenza di altri enti, amministrazioni e organismi competenti in materia di protezione civile. Il Comitato propone gli indirizzi generali individuando gli obiettivi annuali, i progetti e le attività al fine di individuarne le priorità. Particolare attenzione è posta al rischio incendi boschivi (trattato al Capo IV), inserita nella presente in quanto trattato tra i rischi di protezione civile dal Codice. Per la partecipazione all'attività della Commissione è espressamente previsto che non sia corrisposto alcun emolumento o compenso, a qualsiasi titolo riconosciuti. Gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi spese di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per il rappresentante del volontariato organizzato. Le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo sono affidate alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto le risorse necessarie ai rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice per la partecipazione dei volontari sono oggi presenti nei capitoli 02862, C2862 e E2862 del bilancio regionale, stanziate nella misura di € 19.350,00 sulla base della serie storica delle spese sostenute. Tali risorse confluiranno nel fondo di cui all'art. 29.

L'**articolo 7** reca disposizioni in merito al Comitato Operativo Regionale (COR) che, su convocazione del Direttore regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, assicura il coordinamento degli interventi tecnico-operativo delle componenti e delle strutture operative del sistema regionale di protezione civile e opera in occasione delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro

imminenza. L'individuazione delle modalità di funzionamento e di nomina dei rappresenti designati dalle componenti e delle strutture operative è rimessa ad appositi decreti del Presidente della Giunta regionale. Data la rilevanza e la pertinenza del ruolo svolto dal Comitato in costanza di emergenze di protezione civile, se ne prevede il possibile coinvolgimento anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e regionale nella condivisione delle strategie operative da individuarsi nell'ambito delle pianificazioni nazionali e regionale di protezione civile. Il COR opera nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale e si riunisce presso il Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno. La partecipazione del Comitato è assicurata nell'ambito dello svolgimento delle competenze istituzionali dei soggetti componenti. La particolare efficacia del Comitato, che costituisce uno strumento, consolidato nel tempo a livello nazionale, unico nel suo genere nel panorama europeo, è valorizzata dalla sua composizione aderente all'effettività delle azioni da porre in essere, arricchita anche delle rappresentanze delle organizzazioni private, anche di volontariato, che concorrono alle funzioni di protezione civile, ad esempio in tema di gestione dei servizi essenziali. Gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi spese di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per il rappresentante del volontariato organizzato. Le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo sono affidate alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto le risorse necessarie ai rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice per l'impiego dei volontari sono presenti oggi nei capitoli 02862, C2862 e E2862 del bilancio regionale, stanziate nella misura di € 19.350,00 sulla base della serie storica delle spese sostenute. Tali risorse confluiranno nel fondo di cui all'art. 29.

L'articolo 8 introduce e regola una novità, nel panorama della normativa in materia di protezione civile, quale l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (di seguito Ambito ottimale) definito come l'articolazione di base per l'esercizio della funzione di protezione civile. Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dalle Direttive emanate sul tema, la Regione, con deliberazione di Giunta, in raccordo con le Prefetture individua gli Ambiti ottimali all'interno dei confini amministrativi provinciali, raggruppando omogeneamente più comuni al fine di assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, garantendone un'adeguata partecipazione.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale

1. La particolare attenzione alle attività di prevenzione non strutturale "basata sulla previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari", introdotta nel precedente articolo 4, prende spunto dagli articoli 11, ove sono richiamate anche le indicazioni per l'adozione e l'attuazione del piano regionale di protezione civile, e 18 del Codice e vede nell'**articolo 9** la definizione e la disciplina del "Piano regionale di protezione civile" (per brevità di seguito Piano), quale strumento tecnico-operativo in cui si esplica l'attività di cui all'articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi minimi strategici per consentire l'azione di soccorso. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e ha validità triennale. Gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile, provinciali, di ambito e comunali e come le strutture regionali intendono organizzare la previsione, la prevenzione e la gestione dell'emergenza, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta del Comitato Consultivo Regionale permanente descritto nel precedente articolo 6. Poiché al livello di governo regionale competono una ampia varietà di strutture e funzioni rilevanti in tema di protezione civile, nell'intento di declinarle, richiamando anche le facoltà che la recente normativa inerente la riforma degli enti territoriali di area vasta attribuisce loro, l'articolo procede ad una rassegna completa delle funzioni già previste dalla normativa nazionale, sistematizzandole in ragione delle diverse finalità ed ambiti, offrendo un quadro complessivo e coerente del ruolo essenziale svolto, oggi, dalle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale. In particolare l'azione regionale si esplica, sia in ambiti di natura legislativa di indirizzi e modalità di articolazione ed esercizio di funzioni specifiche, sia in ambiti di carattere operativo, ai quali le Regioni fanno fronte mediante le strutture ad esse afferenti. Particolare rilevanza assume la dimensione sistemica dell'intervento regionale a concorso di altri territori in stato di bisogno in occasione di emergenze di rilievo nazionale. Costituiscono un elemento di novità le

indicazioni in merito alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, le cui forme e modalità sono demandate all'adozione di una apposita direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, in corso di elaborazione. La presente norma regionale, implicitamente si propone, in linea con il Codice, in materia di informazione alla popolazione, di conferire al cittadino un ruolo da protagonista, favorendo il consolidamento della consapevolezza dei rischi esistenti nei territori e la conoscenza degli strumenti di pianificazione di protezione civile, ai fini dell'adozione responsabile delle necessarie misure di autoprotezione.
Le spese per la redazione del piano e per l'attuazione di quanto in esso previsto rientrano nel fondo di cui all'art. 29.

Con l'**articolo 10** a norma del Codice, alla Regione è rimessa la regolazione dell'esercizio delle proprie funzioni a livello territoriale provinciale, in coerenza con il recente riordino della disciplina inerente gli Enti di area vasta, operata con la legge 7 aprile 2014, n.56. Nel prevedere un espresso ruolo regionale nella promozione della individuazione degli ambiti ottimali di esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale comunale, si conferma, in coerenza con l'ordinamento vigente, che la disciplina di dettaglio delle diverse attività è rinviata all'emanazione di provvedimenti regionali, per i quali devono, comunque, essere assicurati l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale articolo pone in capo alla Provincia la predisposizione del Piano provinciale con il coordinamento della Regione e della Prefettura - UTG territorialmente competente, come pure la redazione dei Piani di ambito ottimale con la collaborazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito, come pure con ANCI Umbria. La collaborazione di ANCI Umbria è legata al fatto che tali pianificazioni non possono essere svincolate dalla conoscenza del territorio, delle problematiche e risorse a livello comunale, pertanto, tali pianificazioni vanno armonizzate a quelle comunali di protezione civile, a quella regionale e speciale. La Regione, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 9, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica. Alla Regione compete anche l'approvazione con deliberazione di Giunta regionale.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale

L'**articolo 11** riguarda le funzioni delle province in materia di protezione civile. La presente normativa assegna alle Province la raccolta ed elaborazione dei dati e delle segnalazioni utili all'attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza, la redazione della pianificazione provinciale e di ambito di protezione civile, il suo aggiornamento e verifica mediante apposite esercitazioni nel rispetto dell'articolo 10.
Da tale articolo derivano nuovi oneri finanziari, Le somme da destinare annualmente alle Province rientrano nel fondo di cui all'art. 29.

L'**articolo 12** prevede, per la formazione e sensibilizzazione, che la Giunta regionale con propria deliberazione approvi la programmazione, lo svolgimento di tali tematiche riguardo le materie di protezione civile, ponendosi due obiettivi:
1) definire la struttura generale della formazione rivolta al volontariato, ai tecnici, agli amministratori;
2) dettagliare le attività per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla cultura di protezione civile.
Entrambe devono essere inclusive nei confronti delle componenti e delle strutture operative e devono prevedere quindi una partecipazione proattiva di tutti i soggetti del sistema della protezione civile seguendo uno standard minimo regionale. Al fine di dare una funzionale centralità alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, riconosciuta anche dal Codice della Protezione civile come riferimento unico regionale per la formazione, si prevede la possibilità di rilascio delle attestazioni per tutte le iniziative realizzate. Tutto ciò sarà oggetto di una deliberazione della Giunta regionale con l'obiettivo di definire i principi sopra esposti.

Da tale articolo di norma non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto, le spese per le attività di formazione sono a carico dei soggetti proponenti; qualora l'iniziativa formativa sia proposta dalla Regione i maggiori oneri rientrano tra quelli quantificati nell'ambito del fondo di protezione civile di cui all'articolo 29.

Il **Capo III**, organizzato in **due articoli** si occupa, nel rispetto dei principi individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale di protezione civile per poi proseguire con l'individuazione delle Strutture operative regionali.

Il disposto dell'**articolo 13** entra nello specifico dell'organizzazione della Struttura regionale di protezione civile, richiamando e sistematizzando lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione, quale componente del Sistema di protezione civile. La Struttura regionale competente in materia di protezione civile è individuata quale Servizio preposto all'esercizio dei compiti di rilievo regionale e previsti a livello nazionale in materia, anche con particolare riferimento al coordinamento dell'attività di risposta alle emergenze di rilievo regionale, nazionale all'interno del Paese e in occasione di interventi all'estero (coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile), posti in essere dai diversi livelli di governo territoriale e dalle strutture operative nazionali che dipendono, funzionalmente, a livello provinciale dalle Prefetture. In connessione con l'esercizio delle funzioni di coordinamento, allo scopo di sistematizzare le esperienze in una logica di crescita e auto-miglioramento del sistema, si prevede l'attivazione del CCR di cui all'articolo 6. Nello specifico, nell'ambito di tale Struttura operano il Centro funzionale multirischio regionale (CF), facente parte della rete nazionale dei Centri Funzionali, per le attività di cui all'articolo 17 del Codice, la Sala Operativa Regionale (SOR), composta da una Sala Situazioni, una sala Decisioni ed una Sala Regia, a cui concorrono, in caso di necessità, le altre componenti della Regione Umbria e i principali soggetti afferenti al sistema regionale della protezione civile; tale sala, inoltre, assicura il costante flusso di raccolta e di scambio delle informazioni tra tutte le componenti e strutture del Sistema nazionale e regionale di protezione civile, integrata (anche soltanto funzionalmente) con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all'articolo 21 e la Colonna Mobile Regionale di protezione civile (CMR), ovvero l'insieme di uomini, professioni, attrezzature e dotazioni necessarie per la gestione emergenziale sul territorio colpito, a cui partecipano la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di protezione civile. La Giunta regionale, nell'ambito del piano regionale di protezione civile, con propria deliberazione definisce, tra le altre cose, l'assetto organizzativo minimo di personale tecnico-amministrativo adeguato al corretto funzionamento delle attività di Struttura regionale di protezione civile. Infine, si pone particolare attenzione ad operare in sinergia tra tutte le strutture regionali e la Protezione civile regionale.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

Il Codice all'articolo 13 prevede che, in ragione della potestà legislativa concorrente loro propria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano individuare strutture operative di livello regionale nei limiti delle competenze loro attribuite, operanti in ambiti diversi da quelli di competenza delle strutture di cui al comma 1 dello stesso articolo. Tali Strutture operative sono individuate dall'**articolo 14**. Apre la dettagliata elencazione il Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale, a riprova che la Regione riconosce al volontariato un ruolo importantissimo all'interno del Sistema regionale di protezione civile. Va evidenziato che, in continuità con la ripartizione delle competenze recate dalla disciplina originaria, le strutture operative propriamente dette, non concorrono a determinare le funzioni di protezione civile, bensì svolgono compiti esecutivi di attuazione delle attività disposte dalle componenti e dalle concorrenti del Sistema nazionale e regionale di protezione civile. Conclude tale articolo la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice con le strutture di cui al comma 1 per lo sviluppo delle attività della presente Legge.

Gli oneri derivanti dalla stipula di eventuali convenzioni sono a carico, in relazione allo specifico ambito delle attività convenzionate, dei fondi di cui all'articolo 29.

Il **Capo IV**, suddiviso in **quattro articoli**, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale rischio, inserito precedentemente nella legge regionale 19/11/2001 n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", pubblicata nel B.U. Umbria 28 novembre 2001, n. 58, supplemento ordinario n. 1., viene normato nel presente Capo, in quanto il Codice lo individua nelle tipologie di rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla responsabilità diretta del Servizio nazionale e quindi del Sistema regionale di protezione civile, pertanto si è ritenuto fondamentale abrogare gli articoli inerenti tale rischio (articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) e inserirli nel presente Capo in accordo con la Struttura regionale attualmente competente in materia di incendi boschivi. Tutti gli oneri economici relativi alle attività previste dal presente Capo, sono già sostenuti dalla Regione in virtù delle normative previgenti, per cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

Nell'**articolo 15** viene richiamato in toto l'ex articolo 19 della L.R. n. 28/2001, nel quale viene istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) con il compito di coordinare le strutture regionali con quelle nazionali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste nel successivo articolo 16 nel quale viene normato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La SOUP viene integrata nella SOR, anche solo funzionalmente, (articolo 13 comma 1 lettera b) per garantire lo specifico coordinamento tra le strutture sopra citate e le organizzazioni di volontariato al fine delle attività di protezione civile eventualmente determinate dagli incendi boschivi in atto. Tale integrazione diviene elemento strategico per un più efficacie ed efficiente intervento di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 16** dettaglia il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e nel quale viene ripreso totalmente l'ex articolo 20 della L.R. n. 28/2001. Tale Piano costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi. È inoltre prevista l'approvazione delle disposizioni operative annuali, quale strumento di aggiornamento dell'organizzazione e gestione della lotta attiva e delle risorse economiche-finanziarie necessarie.
Di recente è stato convertito in legge, con modificazioni il decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" con la legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155 "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.", che prevede, tra le altre cose, l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nel caso di inerzia dei Comuni nella pubblicazione degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco e delle perimetrazioni".
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto gli stanziamenti sono già previsti dal bilancio regionale quale "Finanziamento del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - ai sensi dell'art.43 l.r.19.11.2001,n.28." per € 1.284.500,00.

Analogamente ai precedenti articoli, anche l'**articolo 17** ripropone quanto previsto dall'ex articolo 21 della L.R. n. 28/2001, il quale norma la campagna annuale antincendio, definendone inizio e fine, durata e periodo grave pericolosità.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 18** assorbe totalmente quanto previsto dall'articolo 23 della L.R. n. 28/2001 "Lotta attiva contro gli incendi boschivi" e lo integra ponendosi l'obiettivo di definire i ruoli nella lotta attiva contro gli incendi boschivi. Trattandosi del livello operativo vengono dettagliati i soggetti istituzionali coinvolti e si pongono anche le basi per delineare i compiti e le procedure. Viene evidenziata l'importanza del coinvolgimento delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 25 e la

previsione dei relativi fondi per lo svolgimento delle attività necessarie per fronteggiare questo tipo di emergenza.

Il **Capo V**, suddiviso in **sei articoli**, si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali; introduce elementi innovativi di riorganizzazione previsti dal Codice.

L'**articolo 19** norma lo stato di mobilitazione regionale previsto dall'articolo 23 comma 4 del Codice. Tale istituto normativo aggiorna, sulla base delle esperienze acquisite dal Servizio Nazionale nella gestione delle diverse emergenze connesse con gli eventi calamitosi che annualmente interessano il territorio nazionale, la disciplina introdotta, in materia dì compromissione dell'integrità della vita, in occasione dell'evento simico che colpi il Comune di San. Giuliano di Puglia, dall'art. 3 del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002. Allo scopo di assicurare la tempestiva attivazione del Servizio nazionale e regionale, anche, ove possibile, sulla base dei sistemi di allertamento, onde concorrere a contenere l'impatto degli eventi attesi o in atto, contribuendo, in tal modo, a limitare, conseguentemente, il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza, l'istituto è stato riconfigurato mantenendo la previsione di un decreto del Presidente della Giunta regionale, volto ad attivare prontamente il sistema regionale di protezione civile in presenza dei necessari requisiti. In analogia a quanto previsto a livello nazionale, le richiamate finalità innovative che le disposizioni relative allo stato di mobilitazione si prefiggono, sono supportate dalla previsione che, anche qualora l'evento non si manifesti con un impatto, in termini di danno, tale da giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza, si possa provvedere, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, a valle dì un'accurata azione ricognitiva e di rendicontazione, al riconoscimento di un contributo per il concorso alla copertura degli oneri straordinari sostenuti per la mobilitazione delle strutture di soccorso, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 31. La disposizione pone una condizione imprescindibile costituita dalla attestazione del completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte dei comuni interessati che richiedono l'intervento del Servizio regionale.

Da tale articolo derivano nuovi oneri finanziari non quantificabili a priori in quanto l'evento in considerazione non è preventivabile in ordine al suo accadimento e alle conseguenze che potrebbe comportare con conseguente ricaduta in termini economici e finanziari.

L'**articolo 20** reca disposizioni in merito alla deliberazione dello stato di emergenza regionale previsto dall'articolo 24 comma 9 del Codice, introducendo alcune innovazioni volte a favorire la più tempestiva attivazione del Sistema di protezione civile regionale, in presenza dei necessari requisiti, consentendo, nel contempo, una più approfondita azione di valutazione dell'impatto dei danni effettivamente prodotti dall'evento. Per giungere alla contrazione dei tempi che oggi intercorrono tra il manifestarsi dell'evento e la sua valutazione in termini di rilevanza, in questo caso, regionale, si prevede un procedimento in due tempi conseguenti e successivi: la dichiarazione dello stato di emergenza regionale con delibera della Giunta regionale, a cui segue una valutazione speditiva svolta sulle caratteristiche dell'evento calamitoso dalla Struttura regionale competente in materia di protezione civile, sulla base dei dati e delle informazioni fomite dal territorio che, in caso di esito positivo, consente dì procedere con la tempestività necessaria per assicurare l'immediatezza di intervento prevista dall'art. 7, comma 1 lettera b). A seguito di approfondita ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, effettuata in tempi congrui, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le risorse finanziarie necessarie per le attività dettagliate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del Codice, oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti individuati dalla successiva lettera d), autorizzando la spesa nell'ambito delle risorse disponibili sul bilancio regionale. Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione delle diverse emergenze, la disposizione estende l'arco dì tempo di vigenza dello stato di emergenza, fissato in sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi. La dimensione temporale, salvaguardando l'imprescindibile esigenza di determinare la possibile durata massima dello stato di emergenza, risulta maggiormente coerente con l'effettiva dinamica delle attività di assistenza, soccorso e superamento dell'emergenza. Atteso che se la durata supera i sei

mesi è implicita la richiesta dello stato di emergenza nazionale, in quanto non gestibile con le risorse regionali.
Da tale articolo derivano nuovi oneri finanziari non quantificabili a priori in quanto l'evento in considerazione non è preventivabile in ordine al suo accadimento e alle conseguenze che potrebbe comportare con conseguente ricaduta in termini economici e finanziari.
L'**articolo 21** richiama la disciplina per la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, strumento già presente nell'ordinamento e volto a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale (articolo 25) e in questo caso regionale previsto dall'articolo 25 comma 11. del Codice. La responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, è in capo al Presidente della Giunta regionale in qualità di autorità territoriale di protezione civile. L'articolo definisce lo strumento e le relative facoltà, direttamente connesse con l'esercizio delle attività volte alla gestione dell'emergenza all'interno dello stato di emergenza, delimita e articola l'ambito di intervento dei suddetti provvedimenti, specificando meglio le voci previgenti, anche sulla base di quanto riscontrato nell'esperienza operativa concreta, nel quadro degli indirizzi impartiti in merito dai principi di delega. Le ordinanze diventano immediatamente efficaci a decorrere dalla data di adozione e sono pubblicate nel B.U.R.; l'articolo contiene, inoltre, le disposizioni inerenti modalità di pubblicazione e di diffusione dei provvedimenti in argomento.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 22** conclude il ciclo delle attività di protezione civile, recando la disciplina per la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni, ispirandosi alle disposizioni recentemente emanate in attuazione dì quanto previsto dall'attuale articolo 28 del Codice. Al fine di avviare le prime misure per fare fronte ai danni occorsi, individuati sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione, con propria deliberazione individua le attività da compiere per l'attuazione degli interventi e può avviare, anche parzialmente, l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate. Per quanto riguarda le emergenze locali, il presente articolo, prevede che in presenza di una emergenza di cui all'articolo 7 comma 1. lettera a) del Codice la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dai BB. CC. e Paesaggistici, dalle attività economiche e produttive, nonché al patrimonio edilizio.
Da tale articolo derivano nuovi oneri finanziari non quantificabili a priori in quanto l'evento in considerazione non è preventivabile in ordine al suo accadimento e alle conseguenze che potrebbe comportare con conseguente ricaduta in termini economici e finanziari.
Le disposizioni presenti nell'**articolo 23** richiamano la normativa previgente nel rinviare alla disciplina della deliberazione dello stato di emergenza (che, nel caso di specie, assume la denominazione di deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero") e delle ordinanze di protezione civile di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25 del Codice. I commi 2, 3 e 4 recano, in particolare, disposizioni inerenti la partecipazione del Servizio nazionale alla "Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)" nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile. Di conseguenza, la Regione è autorizzata dal presente articolo a concorrere agli interventi esterni ai confini regionali e nazionali.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale e in quanto eventuali costi sarebbero a carico del Dipartimento Nazionale.

Il **Capo VI**, si articola in **quattro articoli**, è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede, inoltre, alla complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile di cui all'articolo 32 del Codice, andando ad

includere tutta la normativa regionale in materia. Il Capo VI norma l'organizzazione, le modalità di partecipazione e la composizione dei coordinamenti territoriali vista la definizione degli ambiti territoriali. Si normano, inoltre, le modalità di partecipazione alla colonna mobile regionale e la definizione del Comitato regionale del volontariato di protezione civile quale organo consultivo della struttura regionale competente in materia.
L'**articolo 24** declina e riorganizza il volontariato di protezione civile regionale in base alle indicazioni del Decreto, riassorbendo anche tutta la normativa regionale in materia. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile l'elenco territoriale del volontariato ai sensi dell'art. 34 del Codice. Si stabilisce la necessità, attraverso norme regolamentari, di definire i requisiti di idoneità tecnico-operativa, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità di iscrizione all'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Oltre alle definizioni del ruolo della Regione, come ente promotrice della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile e di pianificazione, si introduce anche la possibilità che essa stessa possa stipulare convenzioni con le singole organizzazioni di volontariato. Infine, si delineano anche i riferimenti generali, rimandando ad una successiva definizione con apposite norme, dell'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione civile, fondamentali per l'impiego del volontariato di Protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto le risorse necessarie ai rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice sono già presenti nei capitoli 02862, C2862 e E2862 del bilancio regionale, stanziate nella misura di € 19.350,00 sulla base della serie storica delle spese sostenute, le quali confluiranno unitamente alle somme per eventuali convenzioni nel fondo di cui all'art. 29 della presente legge.

All'**articolo 25** vengono normati i coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile, in vista della definizione degli ambiti territoriali; si è riscontrata la necessità di regolare l'organizzazione del volontariato di protezione civile all'interno degli stessi, indicando pertanto come le stesse organizzazioni debbano costituirsi in quelli che vengono definiti coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 26** richiama le disposizioni oggi vigenti e volte a sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile. La disposizione richiama le finalità dei contributi, convenzioni e della partecipazione del volontariato alla colonna mobile regionale, riscontrando la necessità di disciplinare la gestione dei contributi per il volontariato di protezione civile, la stipula delle convenzioni con il volontariato organizzato e le condizioni per la partecipazione alla colonna mobile regionale; la Regione, al fine di ottimizzare i fondi a le risorse a disposizione dell'intero sistema regionale della protezione civile, ritiene indispensabile definire le specifiche attraverso una delibera di Giunta regionale.
Tale articolo comporta nuovi oneri finanziari la cui copertura è inclusa nel fondo di cui all'articolo 29.
L'articolo 27 provvede a definire il Comitato regionale del volontariato di protezione civile. In questo articolo si definisce l'organo che avrà il compito di rappresentare tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile del territorio regionale. Svolgerà funzioni consultive riguardo alle tematiche relative alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile. Il Comitato regionale è oggi confermato quale modalità-chiave con la quale si esprime la rappresentanza del volontariato organizzato di protezione civile ai fini della partecipazione al Sistema regionale.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.
L'**articolo 28** richiama le specifiche disposizioni in materia di utilizzo di segni distintivi riferiti alla protezione civile regionale e le indicazioni riguardo le relative uniformi, finalizzate a consentire

l'immediato riconoscimento degli operatori in emergenza, e della colonna mobile regionale di protezione civile.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

Il **Capo VII**, organizzato in **quattro articoli**, raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Il Codice (articoli 43, 44 e 45) disciplina gli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile. Per quanto riguarda il finanziamento delle spese urgenti per le attività di soccorso, superamento dell'emergenza, interventi urgenti, nonché per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, non ricompresi in eventi di tipo c) di cui all'articolo 7 del Codice, viene previsto nel limite delle risorse disponibili a bilancio. Infine viene richiamato l'articolo 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE" per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e in modo particolare dell'orario di lavoro. Il presente Capo, inoltre, raccoglie le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia.

L'**articolo 29** ricalca la disciplina del fondo regionale di protezione civile, previsto dall'articolo 45 del Codice, finalizzato a contribuire alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, al potenziamento del sistema regionale di protezione civile, al finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) e b) del Codice, sul territorio regionale.

L'**articolo 30**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, prevede che le Componenti e le strutture operative del Servizio nazionale promuovano la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio, in particolare ai fini del presidio delle sale operative e dei centri funzionali, preposti all'allertamento della risposta operativa in caso di emergenze. Regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro è l'obiettivo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, richiamato nella presente disposizione. Specificatamente riguardo all'orario di lavoro l'Articolo 2 comma 2 del citato Decreto Legislativo prevede che " Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, …". Pertanto il Sistema regionale di protezione civile necessita di adeguata e flessibile organizzazione, in modo particolare, dell'orario di lavoro.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 31** dispone l'abrogazione delle norme in materia di protezione civile, intervenendo anche in materia di rischio incendi boschivi abrogando gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 43 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste" in quanto riproposti al precedente Capo IV. Viene inoltre abrogato l'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali). Si abroga anche l'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).

L'articolo 32 dispone norme transitorie e prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. In particolare, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 25, 27 e 28 continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 77 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), all'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n.8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nonché le disposizioni ad esse collegate.
Infine si evidenzia anche la possibilità di sottoscrizione di accordi di programma con le strutture nazionali e regionali previste nei rispettivi articoli 13 del Codice e 14.
Si prevede infine, entro un termine massimo di 24 mesi dalla pubblicazione della legge, la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza regionale anche per eventi avvenuti precedentemente all'approvazione della legge, purchè siano ancora rilevabili esigenze di dare corso alle attività di cui al comma 7 dell'articolo 20.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il disegno di legge costituisce la riforma organica del sistema regionale di Protezione civile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" ("Codice").

Tale provvedimento costituisce, pertanto, una ricognizione finalizzata alla emanazione di un a disciplina organica e coordinata anche delle numerose norme presenti in altre leggi regionali che disciplinano i diversi interventi riconducibili, alla luce della suddetta riforma, al Sistema regionale di Protezione Civile.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, le risorse regionali destinate alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte con le suddette leggi regionali vigenti vengono utilizzate per i medesimi interventi confluiti nella presente proposta di legge.

Di seguito si procede ad illustrare gli effetti finanziari del disegno di legge in oggetto.

Il **Capo I**, organizzato in **tre articoli (dal 1 al 3)** enuncia i principi e le finalità della legge.

L'**articolo 1**, richiama e precisa la dimensione del sistema regionale di protezione civile, ne declina le finalità e l'ambito di operatività individuandolo quale "*Sistema che esercita la funzione di protezione civile volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo*". Il Sistema, quindi, opera a livello centrale, regionale e locale, e i soggetti che lo compongono sono dotati di poteri conferiti per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico previste dal Codice.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di indicazioni di **principio e finalità** della norma, la cui attuazione viene declinata nei successivi articoli ai quali si rinvia per le indicazioni finanziarie o da finanziamenti specifici già previsti in norme vigenti. Si precisa altresì che i costi connessi al funzionamento del Numero Unico Europeo richiamato in tale articolo, sono a carico del Servizio Sanitario secondo quanto deliberato al punto n. 6 della DGR n.1404/2017.

L'**articolo 2,** nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, è dedicato alla esplicitazione delle finalità e dei necessari riferimenti al Codice nazionale ("Codice") al fine di evitare

inutili e superflue ripetizioni delle disposizioni. Recepisce i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 e 42 del Codice, al fine di semplificare e rendere la normativa regionale in materia, semplice e aderente al contesto territoriale. Il Presidente della Giunta, con il presente articolo, è autorizzato a derogare dalla legislazione regionale, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale per fronteggiare, evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, mediante lo strumento delle Ordinanze di protezione civile, con finalità analoghe a quelle autorizzate dall'articolo 25 comma 11 del Codice, in analogia a quanto già stabilito con riferimento agli altri strumenti volti alla gestione delle emergenze.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 3,** nell'ottica della semplificazione, dispone che la Regione applica il principio della semplificazione delle procedure amministrative di attuazione della presente legge regionale, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del Codice.
Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, **in quanto trattasi di norma procedurale.**

Le successive disposizioni contenute nella presente legge sono suddivise, con riferimento agli specifici interventi da esse disciplinate, nei seguenti Capi:

Il **Capo II**, organizzato in **nove articoli (dal 4 al 12)**, si occupa di individuare e disciplinare le Attività **(art. 4)** e le componenti **(art. 5)** del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente, "CCR" **(art. 6),** il Comitato Operativo Regionale, "COR" **(art.7),** gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice**,(art.8)**, il Piano di protezione civile regionale **(art.9),** gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale) **(art.10 e 11).** Viene dato, inoltre, particolare risalto alla formazione e alla sensibilizzazione degli enti, istituzioni e del volontariato organizzato **(art.12).**

Il **Capo III**, organizzato in **due articoli (dal 13 al 14)** si occupa, nel rispetto dei principi individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale di protezione civile **(art. 13)** per poi proseguire con l'individuazione delle Strutture operative regionali **(art.14).**

Il **Capo IV**, suddiviso in **quattro articoli (dal 15 al 18)**, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi **(art. 15).** Tali disposizioni, previste precedentemente nella legge regionale 19/11/2001 n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", vengono inserite nella presente legge, in quanto il Codice individua il rischio incendi boschivi nelle tipologie di rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla responsabilità diretta del Servizio nazionale e quindi del Sistema regionale di protezione civile. Con la presente legge, gli articoli della l.r. n.28/2001, inerenti tale rischio (articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) vengono, pertanto, abrogate in quanto reintrodotte nel presente Capo.

Il **Capo V**, suddiviso in **cinque articoli (dal 19 al 23)** disciplina la gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali.

Il **Capo VI**, si articola in **quattro articoli (dal 24 al 28)** è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede alla relativa disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le

attività di cui all'articolo 32 del Codice, riordinando tutta la normativa regionale vigente in materia che viene quindi abrogata e disciplinata in maniera unificata nella presente legge.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalle suddette disposizioni, con la presente legge vengono individuati **tre "Fondi regionali"** suddivisi in funzione delle finalità degli interventi da essi finanziati:

1) **"Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile" (art. 29, comma 1)** nel quale vengono fatte confluire tutte le risorse finanziarie regionali destinate al finanziamento delle spese relative agli interventi specificamente relativi all'assetto organizzativo, alle attività e al funzionamento delle strutture operative strettamente connesse alle funzioni di protezione civile di cui al **Capo II, Capo III e Capo VI**.
2) **"Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi" (art. 29, comma 3)** nel quale vengono fatte confluire tutte le risorse finanziarie regionali destinate al finanziamento delle spese relative agli interventi di cui **al Capo IV**.
3) **"Fondo per le emergenze regionali" (art.29, comma 6)** che viene istituito con la presente legge per il Finanziamento degli interventi di cui al **Capo V**.

Infine, il **Capo VII**, organizzato in **quattro articoli (dal 29 al 32)**, comprende la Norma finanziaria, alcune disposizioni transitorie e le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia di protezione civile.

Di seguito si procede alla disamina degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni.

Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dagli interventi disciplinati nelle singole disposizioni riconducibili alle attività di **protezione civile in senso stretto**, contenute nei Capi II, III, e VI, quali le attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza (**articolo 4),** di coordinamento e rapporti con le strutture operative regionali e locali di protezione civile **(artt. 5, 6, 7,10,13, 14, 24 e 26)** e di formazione del personale a vario titolo coinvolto (**art. 12**), rientra nell'ambito del "Piano regionale di protezione civile" di cui all'articolo 9 che rappresenta lo strumento principale di programmazione e pianificazione di tutte le attività di protezione civile.
Le singole norme sono, pertanto, finalizzate a dettare disposizioni ordinamentali, di carattere organizzativo o procedurale, per declinare la struttura, l'organizzazione, le attività del sistema di protezione civile e le attribuzioni delle stesse ai vari livelli di governo.
Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto nelle singole norme** sono quantificati nell'ambito del **Piano regionale di protezione civile** di cui all'**art. 9 - al quale si rinvia -** e **rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**".

Gli **articoli 6 e 7** disciplinano rispettivamente il "Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile" (CCR) e il Comitato Operativo Regionale (COR). La partecipazione all'attività di entrambi gli organismi è esplicitamente prevista a titolo gratuito ad eccezione per i rappresentanti del volontariato organizzato per il quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice nazionale ovvero il rimborso delle spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati.
Tali disposizioni sono connesse a quanto disposto al **comma 8 dell'articolo 24** che disciplina specificamente il "Volontariato regionale di protezione civile".
Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tali disposizioni** sono quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".
Lo svolgimento delle **funzioni di segreteria e di supporto organizzativo** di cui al **comma 11 dell'articolo 6 e al comma 10 dell'articolo 7 non comportano oneri a carico del Bilancio regionale**

in quanto, essendo attribuito alle strutture regionali, le stesse sono realizzate con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L'**articolo 12** prevede, per la formazione e sensibilizzazione, che la Giunta regionale con propria deliberazione approvi la programmazione, lo svolgimento di tali tematiche riguardo le materie di protezione civile, ponendosi due obiettivi:
1) definire la struttura generale della formazione rivolta al volontariato, ai tecnici, agli amministratori;
2) dettagliare le attività per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla cultura di protezione civile.
Gli oneri per le **attività di formazione** sono a carico dei soggetti proponenti. Poiché, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, anche la Regione può proporre iniziative formative, dalla presente disposizione derivano **oneri finanziari a carico del Bilancio regionale** Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tale diposizione** sono quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".

L'**articolo 13,** con riferimento al Sistema regionale di protezione civile di cui al Capo III**,** disciplina la "struttura regionale di protezione civile". Ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 sono elencate le strutture operative e le relative specifiche funzioni. **Da tali disposizioni derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale** quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".
I commi 3 e 4 dell'articolo 13 hanno natura ordinamentale e procedurale e da essi non derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 14 al comma 1 individua le "strutture operative regionali" operanti in ambito territoriale regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Codice nazionale.
Dalla disposizione contenuta al comma 3 del presente articolo, si prevede la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice con le strutture di cui al comma 1 per lo sviluppo delle attività della presente Legge.
Da tale disposizione derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale quantificati nell'ambito del **Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9** e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".

L'**articolo 9** disciplina il **"Piano regionale di protezione civile" ("Piano"),** quale strumento tecnico-operativo in cui si esplica l'attività di cui all'articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi minimi strategici. **Gli oneri per la predisposizione del piano e per l'attuazione di quanto in esso previsto** sono finanziati nell'ambito delle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".
Il **comma 4 dell'articolo 9** disciplina i contenuti del Piano con riferimento a tutte le attività e gli interventi, l'organizzazione delle strutture regionali e le relative procedure operative, ivi incluse la Sala operativa e la Colonna Mobile regionale di cui all'articolo 13 della presente legge. Il Piano come strumento principale di programmazione e pianificazione viene aggiornato e integrato annualmente e comunicato al Consiglio regionale.
Nel Piano vengono pertanto contemplate tutte le attività e gli interventi in materia di protezione civile con le relative risorse finanziarie.
Gli oneri finanziari connessi al Piano possono pertanto, ai fini della loro quantificazione e programmazione, essere raggruppati secondo la loro finalità nelle tipologie riepilogate nella seguente Tabella 1:

TABELLA 1

Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari
Sistemi di supporto alle decisioni	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi e portali web-based per gestione delle attività connesse all'allertamento, alla gestione della sala operativa, al volontariato e colonna mobile regionale	160.000,00
Previsione e prevenzione dei rischi	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi di modellistica previsionale frane, alluvioni ed altri rischi	50.000,00
	Convenzioni operative con centri di competenza/centri di ricerca applicata	40.000,00
Pianificazione e gestione delle emergenze	Accordi per supporto pianificazione protezione civile	40.000,00
	Accordi per supporto presidio sala operativa e sviluppo sistema regionale	50.000,00
Formazione ed informazione	Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato	40.000,00
Tecnico Logistica	Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale	110.000,00
	Potenziamento colonna mobile della Regione	133.000,00
Acquisti e Manutenzione	Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno	20.000,00
	Sostituzione per obsolescenza delle dotazioni hardware del CRPC	20.875,00
	Manutenzione apparati di sala regia CRPC e centrale telefonica	20.000,00
Volontariato regionale	Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di	140.000,00
	Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato	120.000,00
	Rimborsi Art. 39 e 40 del Codice	20.000,00
	Totale oneri *Piano regionale di protezione civile*	**963.875,00**

Di seguito si riporta, per ognuna delle Tipologie di interventi riepilogate nella Tabella 1, la metodologia adottata per la **quantificazione degli oneri finanziari**.

Sistemi di supporto alle decisioni. € 160.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria delle diverse attività o strumentazioni necessarie come di seguito elencate:

€ 35.000,00 → manutenzione sistemi di acquisizione dati idrometeo in tempo reale – CAE
Il Centro Funzionale multirischio regionale, come definito all'articolo 13 della presente legge, quale parte di una rete di strutture analoghe coordinate dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, svolge funzioni di previsione e allertamento multirischio in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, finalizzate a fornire alle Autorità di protezione civile il necessario supporto alle decisioni.
La spesa stimata è riferita al contratto di manutenzione ordinaria e assistenza per il sistema di monitoraggio satellitare, radar meteo e da stazioni a terra, che deve garantire l'adeguata sicurezza ed operatività del ponte radio nonchè il funzionamento dei software di consultazione dati, allerta automatica, gestione archivi, ricezione dati satellitari e dati in tempo reale afferenti alla rete dei Centri Funzionali. La stima è basata sulla spesa annua sostenuta dalla Regione negli affidamenti per detti servizi di manutenzione ordinaria della rete di monitoraggio idro-meteorologico negli ultimi anni, di cui al capitolo di spesa del bilancio regionale 02860_S "Spese di funzionamento del Centro Regionale di Protezione civile di Foligno, art. 14, L.R. n.4 del 30/03/2011 -Servizi informatici" Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti".

€ 25.000,00 → nuovo portale web delle allerte del Centro Funzionale (riuso portale Emilia Romagna)
Tra le attività strategiche del Centro Funzionale vi è la pubblicazione del portale web dedicato al sistema di allertamento per rischi di protezione civile prevedibili/con precursori. Tale strumento risulta "chiave" sia per le attività degli operatori afferenti al sistema regionale e nazionale di protezione civile sia per l'informazione tempestiva ed ufficiale di tutto ciò che riguarda il sistema di allerta regionale umbro e nazionale anche direttamente ai media e ai cittadini.
La Regione Umbria ha avviato dal 2018 (DGR n.1421/2018) un processo per il riuso del *Programma "AllertaMeteoER" realizzato dalla Regione Emilia Romagna* e riconosciuto ufficialmente dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile come "buona pratica" di protezione civile a livello nazionale. Nel 2022 tale processo si è concluso con l'implementazione del portale. La spesa in oggetto è riferita al servizio di manutenzione evolutiva/gestione del portale nell'ottica del riuso di componenti aggiuntive a beneficio di tutte le amministrazioni coinvolte. **Trattasi di spesa in conto capitale**. La stima è stata effettuata sulla base di preventivi acquisiti.

€ 56.400,00 → manutenzione portali per la diramazione delle allerte e rubrica unica, diario di sala, volontariato (SCC e ZeroGis)
La spesa è riferita ai contratti di manutenzione di due strumentazioni web: il "Sistema di Comunicazione Centrale (SCC)" e "ZeroGis". Il primo rappresenta, al momento, lo strumento di riferimento per la protezione civile regionale per la comunicazione multicanale (SMS, Email, FAX, ecc..) con il sistema regionale e nazionale della protezione civile, oltre alla gestione della rubrica centralizzata delle componenti e strutture operative di riferimento. Il secondo il riferimento per la

gestione delle chiamate SOR e la gestione del volontariato di protezione civile. La SOR rappresenta, nel sistema regionale della protezione civile, il centro di coordinamento per la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, con cui è attivo un protocollo d'intesa del 2015 (gestione coordinata delle emergenze), pienamente attuato durante le successive emergenze di tipo "C" (Es. Sisma Centro Italia 2016 e Covid-19).
L'onere, di natura corrente, è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali servizi.

€ 43.600,00 → utilizzo e manutenzione licenze software GIS ESRI (26.000 €/anno circa per le licenze attive), Matlab (13.000 €), AutoCad (4.600 €/anno circa per 2 licenze)
La spesa è riferita al costo annuo per utilizzo delle licenze dei software GIS ESRI (strumento informativo geografico che consente di gestire dati "georiferiti", ovvero dotati anche di coordinate geografiche, visualizzarli, consultarli, analizzarli, metterli in mappa) **(26.000 €/anno)**, Matlab (per l'aggiornamento dei principali modelli di preannuncio frane e alluvioni implementati nel Centro Funzionale regionale **(13.000 €/anno)** e due licenze di AutoCAD per l'analisi e redazione di progetti **(4.600 €/anno).**
Tali strumenti sono essenziali ai fini della pianificazione delle attività di protezione civile.
La quantificazione è stata effettuata sulla base di preventivi acquisiti.

Previsione e prevenzione dei rischi. € 90.000,00

€ 50.000,00 → Servizio di interferometria da satellite per il monitoraggio indiretto delle frane; Manutenzione sistema modellistico delle piene "EFFORTS"
Tali spese sono riferite a strumentazioni necessarie per le attività del Centro Funzionale regionale.
In particolare, nell'ambito delle attività volte alla prevenzione del rischi frane, la spesa stimata si riferisce per euro 30.000,00 annui ad un sistema di rilevazione dati da satellite per il monitoraggio delle frane compresa l'analisi degli spostamenti per frane selezionate.
La quantificazione è stata determinata sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tale servizio.
Nell'ambito delle attività di monitoraggio del rischio alluvioni, la Regione Umbria ha già implementato negli anni precedenti il sistema "Efforts" ritenuto strategico a livello nazionale per l'intera asta fluviale del Tevere. Sulla base dei preventivi acquisiti, la spesa per una manutenzione adeguata del sistema può essere quantificata in euro 20.000 annui.

€ 40.000,00 → supporto meteorologico operativo - Regione Toscana.
La spesa di 40.000 €/anno è relativa alle attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile svolta dal Centro Funzionale regionale. In particolare, la spesa è relativa al sistema di supporto giornaliero alla redazione dei bollettini meteo regionali, l'invio delle forzanti quantitative per gli aspetti utili all'emissione dei documenti di allerta, la condivisione dei dati di uscita dei modelli meteo a scala locale che coprono anche l'Umbria, il supporto telefonico e come documento di monitoraggio meteo e now-casting (previsione di "brevissimo termine", tipicamente in un orizzonte futuro entro le 6 ore), se necessario, durante gli eventi avversi, formazione secondo gli standard WMO (Organizzazione Mondiale di Meteorologia).

La quantificazione è riferita alla spesa già sostenuta annualmente dalla Regione per tale servizio sulla base di un Accordo con la Regione Toscana.

Pianificazione e gestione delle emergenze. € 90.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di accordi sotto elencati, funzionali all'attuazione di tale intervento:

€ 40.000,00 → accordi per il supporto alla pianificazione di protezione civile
La spesa in oggetto è riferita ad accordi con soggetti pubblici e/o privati per l'effettuazione di sopralluoghi e rilievi finalizzati ad integrare dati ed informazioni a supporto del processo di pianificazione delle emergenze operato nell'ambito del sistema di protezione civile. Al processo di pianificazione delle emergenze partecipano infatti diverse autorità locali, come anche disciplinato nelle Linee Guida regionali per i Piani Comunali di Protezione Civile approvate con DGR 859/2018 e negli Ambiti Ottimali di Protezione Civile individuati con DGR 1334/2020, nonché i singoli cittadini ai sensi di quanto normato al comma 5 art. 9 del presente disegno di legge. La quantificazione finanziaria pari ad € 40.000,00 è stata determinata partendo dalla spesa storica sostenuta dalla Regione Umbria per l'attivazione di collaborazioni aventi medesime finalità tenendo conto del ridimensionamento della sua entità alla luce di un diverso contenuto delle medesime attività.

€ 50.000,00 → accordi per il supporto al presidio della sala operativa regionale (SOR) e sviluppo sistema regionale
La spesa in oggetto si riferisce ad accordi stipulati con le principali componenti e strutture operative regionali quali vigili del fuoco, forze dell'ordine, ANCI e gestori dei servizi essenziali, finalizzati a garantire, in situazioni di emergenza, un efficace presidio H24 della Sala Operativa Regionale (SOR); tale presidio non sarebbe infatti assicurato nel caso fosse impiegato solo il personale del Servizio regionale di Protezione Civile ed Emergenze. La quantificazione di € 50.000,00 è stata fatta analizzando la spesa storica sostenuta per l'attivazione di tali accordi ed in particolare quelli stipulati con i Vigili del fuoco quale *componente fondamentale* del Sistema di protezione civile in virtù di quanto normato all'art. 10 del Codice .

Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato. € 40.000,00

Tali spese sono destinate alla "Formazione" del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato coinvolto nell'ambito del sistema di protezione civile che risulta fondamentale per la preparazione allo svolgimento di tutte le attività.
La spesa per la formazione risulta già autorizzata ai sensi della vigente l.r. 27/07/1988, n. 26 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2023-2025 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa C2849_S e R2849_S
Pertanto, l'onere annuo di € 40.000 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità e tenuto conto di preventivi acquisiti per specifici interventi formativi quali: l'uso del drone, rilascio delle relative abilitazioni ed i conseguenti costanti aggiornamenti in materia. A decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già previste in bilancio ai capitoli di spesa sopra citati concorreranno al finanziamento della spesa in oggetto nell'ambito del Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile.

Tecnico logistica € 243.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di interventi afferenti la Colonna Mobile Regionale (CMR), come di seguito elencato:

€ 110.000,00 → Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale.

Le spese previste in tale tipologia sono funzionali a garantire un *pronto* e *sicuro* intervento nel caso di emergenze mediante l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di cui la Colonna mobile regionale è dotata. La quantificazione di tali spese pari ad € 110.000,00 è stata effettuata sulla base della spesa storica sostenuta per la manutenzione e riparazione di tali beni, effettuata sia periodicamente, sia dopo il loro utilizzo in caso di emergenze, al fine di ripristinare le funzionalità proprie dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

€ 133.000,00 → Potenziamento colonna mobile della Regione.

Le spese previste in tale tipologia sono funzionali ad *accrescere le potenzialità di risposta* della Colonna Mobile Regionale sia di fronte ad emergenze regionali che nazionali, mediante un costante aggiornamento dei mezzi e dei materiali di cui la stessa risulta dotata, in assenza della quale la capacità di risposta ne risulta compromessa.

Per la quantificazione dell'onere annuo pari ad € 133.000,00 si è preso a riferimento il prezzo risultante dai preventivi acquisiti per il ripristino di quei materiali e mezzi ritenuti fondamentali, in caso di emergenze, per assicurare una rapida ed efficacia risposta di intervento della Colonna Mobile Regionale. **Trattasi di spesa di investimento.**

Acquisti e manutenzioni. € 60.875,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di interventi afferenti Centro Regionale di Protezione Civile (CRPC), come di seguito elencato:

€ 20.000,00 → Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno.

Le spese previste in tale tipologia attengono la manutenzione della sede del Centro Regionale di Protezione Civile (interventi strutturali, su fognature e coperture, ed interventi su aree verdi); le stesse sono funzionali a garantire la sicurezza, l'operatività e il benessere di tutti gli operatori che lavorano al suo interno, siano essi dipendenti regionali che di altri Enti.

La quantificazione annua pari ad € 20.000 si è basata tenendo conto della spesa sostenuta negli anni precedenti per tali interventi di manutenzione minima, programmata nel tempo in base al grado di urgenza.

€ 40.875,00 → Sostituzioni e manutenzioni hardware e apparati CRPC di Foligno.

La spesa in oggetto attiene per euro **20.875,00** al fabbisogno di risorse stimato a fronte della continua necessità della sostituzione della dotazione hardware in uso presso il Servizio di Protezione Civile che sempre più rapidamente risulta obsoleta rispetto agli applicativi software necessari per le specifiche funzioni svolte. Per la quantificazione annua di tale onere, pari ad € 20.875,00 si è preso a riferimento il prezzo di mercato di n.1 workstation desktop "standard" pari ad € 2.300,00 assumendo l'ipotesi di una sostituzione media annua di circa n. 9 postazioni **Trattasi di spesa di investimento**.

Inoltre, viene prevista una ulteriore spesa per la manutenzione ordinaria delle tecnologie in dotazione alla "Sala Situazioni" della Sala di base Operativa Regionale (SOR) di **euro 20.000,00**. La quantificazione di tale spesa è stata determinata sulla base dei prezzi di mercato per il servizio in oggetto risultanti dai preventivi acquisiti.

Volontariato. € 280.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di rimborsi o contributi connessi alla partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile di seguito elencati:

€ 20.000,00 → Rimborsi artt. 39 e 40 D. Lgs. 1 del 2018 (rimborsi emergenze regionali datori lavoro e/o lavoratori autonomi, rimborsi emergenze regionali gruppi comunali, rimborsi emergenze regionali associazioni volontariato).

Le spese relative ai rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice per la partecipazione dei volontari alla attività di protezione civile sono già autorizzate all'articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2023-2025 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 02862_S, C2862_S e E2862_S.

Pertanto, l'onere annuo di € 20.000,00 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità, e, a decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già previste in bilancio per tali spese confluiranno nel Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

€ 140.000,00 Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di volontariato.

Tali spese attengono al potenziamento della capacità operativa delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile che vengono impiegate nella Colonna Mobile Regionale, al fine di rendere l'attività di soccorso efficace ed efficiente. Più in particolare, trattasi di oneri relativi all'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature funzionali alle operazioni di soccorso svolte dal volontariato in caso di emergenza. I suddetti oneri sono relative a spese già autorizzate all'articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (norma abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2023-2025 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 07362_S e 07363_S.

Per la quantificazione annua di € 140.000,00 si è tenuto conto della spesa storica già sostenuta per tale finalità, del numero sempre più in crescita delle Organizzazioni di Volontariato (attualmente n. 133) e della serie storica dei fabbisogni rappresentati dalle organizzazioni di volontariato al fine di intervenire in caso di emergenze. **Trattasi di spesa di investimento**.

€ 120.000,00 Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato.
Tali spese sono destinate al funzionamento delle Organizzazione di volontariato, e risultano già autorizzate all'articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2023-2025 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 02874_S e 02879_S
Pertanto, l'onere annuo di € 120.000,00 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità, e, a decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già previste in bilancio per tali spese confluiranno nel Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

L'**articolo 11** riguarda le funzioni attribuite alle Province in materia di protezione civile anche alla luce delle novità introdotte dal Codice nazionale, recepite all'articolo di legge in oggetto.
Da tale norma derivano nuovi oneri finanziari, connessi in particolare all'**attività di redazione della pianificazione provinciale e alla nuova attività di coordinamento d'ambito**, entrambe poste a carico delle Province.
La quantificazione di tali oneri, complessivamente stimati pari ad € 80.000 annui, si è basata sulla spesa storica sostenuta per le funzioni già espletate dalle Province in materia di protezione civile e tenuto conto del costo annuo lordo di n.1 unità di personale quale figura tecnica a supporto degli uffici provinciali per l'espletamento delle funzioni sopra descritte.
L'onere di € 80.000,00 rientra nelle previsioni del "**Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**" (art. 29, comma.1 del presente disegno di legge).

Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi

Gli **articoli 15, 16, 17 e 18** disciplinano il rischio incendi boschivi, riproponendo integralmente quanto normato agli artt. 19, 20 21, 22 e 23 della vigente l.r. 19/11/2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), abrogati con la presente legge.
In sintesi:

- l'**articolo 15** ripropone quanto normato all'art. n. 19 della legge regionale n. 28/2001, in tema di compiti, organizzazione e funzionamento della Sala operativa unificata permanente (SOUP).
- l'**articolo 16** definisce il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, secondo quanto già normato dall'art. 20 della legge regionale n. 28/2001, in cui viene quantificato l'onere complessivo connesso a tutti gli interventi afferenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- l'**articolo 17** ripropone quanto già previsto all'art. 21 della legge regionale n. 28/2001, ovvero stabilisce le procedure per la dichiarazione di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio e del "periodo di grave pericolosità".

- l'**articolo 18** ai **commi 1, 2 e 7** richiama totalmente quanto già normato agli articoli 22 e 23 della vigente legge regionale n. 28/2001. **Gli oneri derivanti da tali disposizioni** per i servizi erogati da AFOR e dalle organizzazioni di volontario coinvolti, sono quantificati nell'ambito del *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* di cui all'articolo 16.

Come già illustrato in premessa, tali norme vengono inserite nella presente legge al fine di coordinare in un provvedimento unitario ed organico la disciplina di tutte le attività e strutture appartenenti al "Sistema di protezione civile" ai sensi del Codice.
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nelle norme in oggetto sono già autorizzati dalla vigente l.r. n. 28/2001 e trovano copertura finanziaria nelle risorse regionali previste annualmente nel Bilancio di previsione per il loro finanziamento.
Nel Bilancio 2023-2025 le risorse previste a tal fine, per ciascuna annualità - pari complessivamente a € 1.284.500,00 - sono stanziate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", ai capitoli di spesa B4120_S C4120_S, D4120_S, F4120_S, K4120_S. Pertanto, a decorrere dal 2024, i suddetti oneri continueranno ad essere imputati agli stessi capitoli di bilancio integrando nella loro descrizione il riferimento all'articolo 16 della presente legge e costituendo complessivamente il "Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", di cui all'articolo 29, comma 3 della presente legge.

Fondo per le emergenze regionali

Gli articoli **19, 20, 21 e 22** del Capo V disciplinano la varie fasi connesse alla gestione in ambito regionale delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice.
Tali disposizioni afferiscono a situazioni di carattere straordinario, che si verrebbero a determinare a seguito di eventi calamitosi di carattere emergenziale. Di conseguenza, la quantificazione preventiva degli eventuali oneri finanziari derivanti dai suddetti interventi risulta di difficile determinazione.
Gli **oneri finanziari** derivanti da tali disposizioni, **non** sono pertanto **quantificabili a priori**, hanno carattere **straordinario**, in quanto **sostenuti solo nel caso in cui si verifica l'emergenza** e **limitati nel tempo** ovvero relativi ad un arco temporale stabilito dalla Giunta regionale.
Nello specifico, le disposizioni relative agli eventi calamitosi ed emergenziali da cui potrebbero derivare gli eventuali oneri finanziari sono le seguenti:

- **articolo 19**, **comma 3 lett. a)**: **oneri finanziari** connessi allo **stato di mobilitazione regionale** in attuazione di quanto disposto all'articolo 23 comma 4 del Codice.
- **articolo 20**, **comma 5 lett. c): oneri finanziari** connessi all'attuazione degli **interventi** contenuti nella dichiarazione di **stato di emergenza regionale**, in attuazione di quanto previsto all'articolo 24 comma 9 del Codice.
- **articolo 21**, **comma 3 lett. c)**: **oneri finanziari** connessi all'attuazione degli **interventi** contenuti nelle **ordinanze di protezione civile**, conformemente a quanto previsto all'articolo 25 comma 11 del Codice.
- **articolo 22, comma 3: oneri finanziari** connessi all'attuazione **delle prime misure per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate**, sulla base della ricognizione dei fabbisogni a seguito dei danni subiti dai beni culturali e paesaggistici, dal patrimonio edilizio e dalle attività economiche e produttive.
- **articolo 23**: oneri finanziari derivanti dalla eventuale partecipazione della Regione Umbria ad interventi connessi ad emergenze in ambito nazionale o all'estero.

Con la presente legge, per far fronte alla copertura finanziaria di tali oneri, viene prevista, a decorrere dal 2024, la costituzione del "**Fondo regionale per le emergenze**" alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale", con una dotazione annua di euro 200.000,00 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

La quantificazione della dotazione iniziale del Fondo in oggetto, pari a € 200.000,00, è stata determinata tenendo conto delle risorse disponibili nel Bilancio regionale, prevedendo, al contempo, la possibilità di accantonare nel risultato di amministrazione le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio fino ad un importo massimo di euro 500.000,00. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare, comunque, la copertura finanziaria ai potenziali rischi connessi agli interventi emergenziali in oggetto.

A tal fine, il **comma 8, dell'articolo 29** (Norma finanziaria) della presente legge, in virtù delle peculiarità delle spese afferenti il Fondo regionale per le emergenze, dispone che le risorse iscritte in bilancio per il Fondo in oggetto, non impegnate al termine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione sino alla concorrenza di un importo massimo di tale accantonamento di € 500.000,00.

La copertura finanziaria del suddetto Fondo è assicurata per gli esercizi 2024 e 2025 dall'utilizzo delle risorse previste per la presente legge nel "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo2 "Spese in conto capitale", capitolo di spesa 09710_S del Bilancio di previsione 2023-2025.

L'**articolo 24** recepisce quanto contenuto nel Capo VI Sezione II del Codice in tema di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, già disciplinato da precedenti disposizioni di leggi regionali vigenti in materia (l.r. n. 26/1988, articolo 22, l.r. n. 28/2001, art. 28 l.r. n. 8/2013 e art. 5, l.r. n. 18/2017).

Tale norma di natura ordinamentale ribadisce **al comma 7** quanto già disposto al comma 3, dell'articolo 14, ovvero la possibilità da parte della Regione di stipulare, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, apposite convenzioni con il volontariato organizzato, quale struttura operativa regionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

Come illustrato in precedenza, gli oneri derivanti dalle convenzioni in oggetto sono stati **quantificati nell'ambito del *Piano regionale di protezione civile*** di cui all'art. 9. Tali rimborsi rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile" e si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all'articolo 9** per tale tipologia di onere.

Il **comma 8 e il comma 10, dell'articolo 24** dettano disposizioni di natura ordinamentale ma connesse alle spese relative ai rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, i cui oneri finanziari, a carico del bilancio regionale, sono stati **quantificati nell'ambito del *Piano regionale di protezione civile*** di cui all'art. 9. Tali rimborsi rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile" e si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all'articolo 9** per tale tipologia di onere.

Con riferimento al ***Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi***, di cui all'art. 16, le convenzioni di cui al comma 7 dell'articolo 24 così come i rimborsi al Volontariato di cui al comma 10, attengono alle attività affidate all'AFOR di cui al comma 1 dell'articolo 18 e i relativi oneri sono sostenuti dalla stessa Agenzia con i fondi ad essa trasferiti dalla Regione quantificati nell'ambito del Piano.

L'**articolo 25** è una **norma ordinamentale** e pertanto da esso **non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.**

L'**articolo 26** disciplina diversi interventi (contributi, convenzioni e promozione) mediante i quali la Regione contribuisce alla "partecipazione attiva" del volontariato organizzato in tema di protezione civile. Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tale norma** sono quantificati nell'ambito **del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**". Si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all'articolo 9 a tale riferimento**.

Gli **articoli 27 e 28** sono **norme ordinamentali** da cui **non derivano effetti finanziari.**

L'**articolo 29 (Norma finanziaria)** del Capo VII assicura il finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge e la relativa copertura finanziaria.
Come già illustrato inizialmente, il finanziamento degli interventi viene attuato mediante l'istituzione nel Bilancio regionale di tre Fondi, di cui il primo, previsto al **comma 1** dell'articolo 29, è il "**Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**" destinato al finanziamento delle attività individuate nel Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 9, nonché delle attività attribuite alle Province in tema di redazione della pianificazione provinciale e di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 11 del presente disegno di legge,
Al comma 1 viene disposta la costituzione del **Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**, pari ad **€ 1.043.875,00,** mediante l'istituzione di nuovi capitoli di spesa alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" **di cui € 645.000,00 al Titolo 1 "Spese correnti" e € 318.875,00 al Titolo 2 "Spese in conto capitale" .**
Al comma 2 viene definita la copertura finanziaria del suddetto Fondo per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025:
- per € 543.875,00 mediante risorse regionali già iscritte in bilancio ai capitoli di spesa riportati nella tabella 3 sotto riportata;
- per € 500.000,00 mediante utilizzo di quote accantonate per la presente legge al capitolo di spesa 06120_S "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo1 "Spese correnti".

Con riferimento alle risorse già previste nel bilancio regionale da utilizzare a copertura degli interventi della presente legge, si riporta di seguito la **Tabella 2** riepilogativa, con il raccordo delle stesse risorse alle spese da finanziare:

TABELLA 2

Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari	di cui Titolo 2 "Spesa in conto capitale"	IMPORTO SPESA GIA' AUTORIZZATA nel bilancio di previsione 2023-2025 (ee.ff. 2024-2025)	Capitolo Bilancio
art.9	Sistemi di supporto alle decisioni	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi e portali web-based per gestione delle attività connesse all'allertamento, alla gestione della sala operativa, al volontariato e colonna mobile	160.000,00	25.000,00	35.000,00	**K7357_S; 02860_S**
art.9	Previsione e prevenzione dei rischi	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi di modellistica previsionale frane, alluvioni ed altri rischi	50.000,00		40.000,00	**T2849_S; F2851_S**
art.9		Convenzioni operative con centri di competenza/centri di ricerca applicata	40.000,00		40.000,00	**D2849_S;**
art.9	Pianificazione e gestione delle emergenze	Accordi per supporto pianificazione protezione civile	40.000,00		130.000,00	**A2851_S**
art.9		Accordi per supporto presidio sala operativa e sviluppo sistema regionale	50.000,00			
art.9	Formazione ed informazione	Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato	40.000,00		56.000,00	**C2849_S; R2849_S**
art.9	Tecnico Logistica	Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale	110.000,00		3.300,00	**E2860_S;**
art.9		Potenziamento colonna mobile della Regione	133.000,00	133.000,00		
art.9	Acquisti e Manutenzione	Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno	20.000,00			
art.9		Sostituzione per obsolescenza delle dotazioni hardware del CRPC	20.875,00	20.875,00	225,00	**F7358_S**
art.9		Manutenzione apparati di sala regia CRPC e centrale telefonica	20.000,00			
art.9	Volontariato regionale	Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di volontariato	140.000,00	140.000,00	220.000,00	**02874_S; 02879_S**
art.9		Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato	120.000,00			
art.9		Rimborsi Art. 39 e 40 del Codice	20.000,00		19.350,00	**02862_S; C2862_S; E2862_S**
art.11	Finanziamento piani provinciali e di ambito	Finanziamento Province per la redazione della pianificazione provinciale e della attività di coordinamento d'ambito	80.000,00			
		Totale	**1.043.875,00**	**318.875,00**	**543.875,00**	

A decorrere dal 2024 le suddette risorse regionali, ammontati ad € 543.875,00 confluiranno nel "**Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile** alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" a copertura delle spese previste nella presente legge.

Al comma 3 dell'articolo 29 viene istituito il "**Fondo regionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi",** pari ad € 1.284.500,00, destinato al finanziamento di tutti gli interventi definiti nel "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui **all'art. 16 del presente disegno di legge**, inclusi i fondi destinati al finanziamento delle attività affidate all'AFOR di cui all'articolo 18, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti".
Ai sensi **del comma 4** della norma finanziaria, per la copertura del suddetto Fondo negli esercizi 2024 e 2025 si fa riferimento alle risorse regionali già iscritte in bilancio alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", ai capitoli B4120_S C4120_S, D4120_S, F4120_S, K4120_S. Pertanto, le spese inerenti il **Fondo regionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi** a decorrere dal 2024 continueranno ad essere imputate agli stessi capitoli di bilancio integrando nella loro descrizione il riferimento all'articolo 16 della presente legge come riportato nella tabella seguente (Tabella 3).

TABELLA 3

Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari	Capitoli di bilancio
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.820,00	D4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – utenze e canoni	€ 7.180,00	F4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Servizio elicottero	€ 100.000,00	K4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Convenzioni con Amministrazioni centrali	€ 480.000,00	B4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Trasferimenti AFOR, rimborsi/convenzioni volontariato	€ 689.500,00	C4120_S
	TOTALE	**1.284.500,00**	

Al **comma 5** è definito il circuito finanziario di trasferimento dei fondi spettanti all'AFOR per i compiti attribuiti all'Agenzia ai sensi dell'art. 18 della presente legge.

Ai commi **6 -7 e 8 dell'articolo 29** si autorizza la costituzione del "Fondo regionale per le emergenze" destinato a finanziare le spese del Capo V e si provvede alla relativa copertura finanziaria, come già illustrato nella presente relazione agli articoli dal 19 al 23 ai quali si rinvia.
Il **comma 9**, **dell'articolo 29** dispone il concorso al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge con i finanziamenti statali di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile.. L'iscrizione in bilancio delle eventuali risorse statali, assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà operata a seguito della emanazione dei medesimi decreti.

TABELLA RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Entrata /Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
				c=corrente k=capitale	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	c		645.000,00	645.000,00		645.000,00	645.000,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	k		318.875,00	318.875,00		318.875,00	318.875,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 11	Finanziamento attività attribuite alle Province	S	continuativa	c		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R.27.7.88 N.26	S	continuativa	k					-35.225,00	-35.225,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R.27.7.88 N.26	S	continuativa	c					-266.000,00	-266.000,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.4	ABROGAZIONE art. 14 L.R.30/03/2011 N.4	S	continuativa	c					-3.300,00	-3.300,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.5	ABROGAZIONE art. 28 co. 9 L.R. 09/04/2013, n.8	S	continuativa	c					-19.350,00	-19.350,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.6	Abrogazione ART. 5 L.R. 28/12/2017, n. 18	S	continuativa	c					-220.000,00	-220.000,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 29, c.2	"Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese correnti"	S	continuativa	c					-500.000,00	-500.000,00		MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
Art. 16	Piano regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva incendi boschivi	S	continuativa	c		1.284.500,00	1.284.500,00		1.284.500,00	1.284.500,00		MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 31, c. 3	Abrogazione art. 20 della l.r. 19/11/2001, n. 28	S	continuativa	c					-1.284.500,00	-1.284.500,00		MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 19-23	FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE	S	continuativa	k		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 29, c.7	Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese in conto capitale"	S	continuativa	k					-200.000,00	-200.000,00		MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2
	Totale oneri finanziari DDL				**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**2.528.375,00**	**2.528.375,00**			
	Totale riduzioni di spesa a copertura 2024-2025								**-2.528.375,00**	**-2.528.375,00**			
	Saldo netto							**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Disegno di legge: “Disciplina del sistema regionale di protezione civile.”

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Finalità, principi ed oggetto

1. La presente legge disciplina, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia ed in particolare ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato “Codice”, l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territorio regionale al fine di tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal Dipartimento nazionale competente ai sensi dell’articolo 15 del Codice stesso.

2. La Regione pone a fondamento delle presenti disposizioni l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali, dando priorità alle attività di sviluppo del sistema regionale di protezione civile, in un’ottica, sia di previsione e prevenzione dei rischi e di rafforzamento della resilienza di comunità, strutture ed organizzazioni.

3. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile a livello territoriale, di cui la Regione, in concorso con gli Enti Locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.

4. La protezione civile regionale, a seguito dell’emanazione della specifica

normativa europea e nazionale in materia, promuove l'efficace funzionamento del servizio del "Numero unico europeo d'emergenza" (NUE112), quale strumento avanzato ed efficace di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza.

5. La Regione promuove un'unica infrastruttura radio, completamente dedicata alle emergenze ed urgenze ed indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l'efficienza della comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione civile.

6. La Regione promuove anche forme di collaborazione e sinergia tra Regioni, a partire da quelle limitrofe, anche in relazione alla necessità di garantire una efficace gestione dei rischi di cui all'articolo 16 del Codice.

7. Il Centro regionale di protezione civile, con sede in Foligno, è individuato quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle relative attività.

Art. 2
Riferimenti al Codice della protezione civile e deroghe alla normativa regionale

1. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a 42 del Codice si intendono recepiti senza ulteriori specificazioni.

Art. 3
Attuazione amministrativa

1. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di semplificazione delle procedure, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice.

CAPO II
Attività di protezione civile, componenti, ambiti e pianificazione

Art. 4
Disciplina delle attività di protezione civile

1. I Sindaci e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 9, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;
b) attività di gestione e superamento dell'emergenza, con particolare riferimento all'attività di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento calamitoso.

3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresì la funzione di vigilanza, tramite le proprie strutture, sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile nei territori di competenza, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.

4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice.

Art. 5
Componenti del Sistema regionale di protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle agenzie regionali e delle società a titolarità regionale, le Province, i Comuni e il Comitato

Regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 27. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il Sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese e accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture.

2. Le strutture operative regionali e locali di protezione, civile di cui all'articolo 14, concorrono e/o partecipano con le componenti del Sistema regionale di cui al comma 1, anche stipulando apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice, all'attività di protezione civile.

Art. 6
Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR)

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR), di seguito denominato "CCR".

2. Il CCR di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria ed il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il CCR è composto dalle seguenti rappresentanze o da un sostituto per ciascun componente individuato:

a) Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale con delega alla protezione civile, in qualità di Presidente del Comitato;
b) Direttori regionali;
c) Dirigente della struttura regionale di

protezione civile;

d) Referente sanitario regionale o suo vicario, individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale);
e) Dirigenti delle strutture regionali competenti, in via ordinaria per i rischi di protezione civile di cui all'articolo 16 del Codice;
f) Prefetto di Perugia;
g) Prefetto di Terni;
h) Presidente della Provincia di Perugia;
i) Presidente della Provincia di Terni;
j) Direttore regionale dei Vigili del fuoco;
k) rappresentanti delle Forze armate;
l) rappresentanti delle Forze di polizia;
m) Presidente regionale dell'ANCI;
n) Direttore del NUE 112;
o) Direttore della COUR 118 Umbria;
p) Direttore di Arpa Umbria;
q) Presidente del Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 27.
r) Dirigente della Agenzia Forestale regionale;
s) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette.

4. La Giunta regionale con propria delibera approva il regolamento per il funzionamento del CCR.

5. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del CCR può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

6. Il CCR, in particolare:

a) formula proposte per le finalità di protezione civile, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta

regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi di cui all'articolo 16 e del Piano di protezione civile di cui all'articolo 9;

c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per il coordinamento dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d) formula pareri e proposte per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;

e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

f) presenta proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

g) presenta proposte per la revisione del piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;

h) presenta proposte per la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 16;

i) propone iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nell'attività di previsione e prevenzione, compresa la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

j) propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione dai rischi di cui all'articolo 16 del Codice.

8. Il CCR si riunisce, anche in modalità telematica, almeno ogni dodici mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari ed urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

9. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il CCR delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La partecipazione alle riunioni non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati da parte della

Regione. Eventuali oneri di trasferta o straordinario restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per il rappresentante del volontariato organizzato di cui al Capo VI per il quale vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

11. Alla struttura regionale competente in materia di protezione civile sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del CCR.

Art. 7
Comitato Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice, è istituito il Comitato Operativo Regionale (COR), di seguito denominato "COR", che opera nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale e si riunisce presso il Centro Regionale della Protezione Civile di Foligno.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto nomina i componenti e disciplina le modalità di funzionamento del COR.

3. Il COR è presieduto dal Direttore Regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, ed è composto da almeno un rappresentante della struttura competente in materia di protezione civile, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 5 e delle strutture operative di cui all'articolo 14, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2.

4. Per svolgere le funzioni all'interno del COR sono nominati un rappresentante effettivo ed un sostituto per ciascun componente individuato.

5. Il Direttore Regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, convoca il COR in concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che possano mettere a rischio l'incolumità della popolazione. Il COR può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo regionale

e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni.

6. Alle riunioni del COR, svolte anche con modalità telematiche, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi.

7. In caso di emergenza sanitaria, in particolare in concomitanza di epidemie, pandemie, maxi-emergenze o incidente maggiore, il referente sanitario regionale o il suo vicario opera nell'ambito del COR e secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, integrandosi con la struttura regionale di cui all'articolo 13.

8. In concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che possano mettere a rischio l'incolumità della popolazione, il Presidente del COR, con proprio atto, acquisite le necessarie informazioni, attiva le strutture tecniche ed operative necessarie per la SOR di cui all'articolo 13, al fine di assicurare il raccordo con il centro coordinamento soccorsi (CCS).

9. La partecipazione alle riunioni del COR non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati da parte della Regione. Eventuali oneri di trasferta o straordinario restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti al volontariato organizzato di cui al Capo VI per i quali vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

10. Alla struttura regionale competente in materia di protezione civile sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del COR.

Art. 8
Ambito territoriale e organizzativo ottimale

1. L'articolazione di base per l'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Codice, è l'ambito territoriale ed organizzativo ottimale, di seguito denominato "Ambito ottimale".

2. Gli Ambiti ottimali di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione nel rispetto delle disposizioni del Codice e delle Direttive sul tema emanate, all'interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.

3. L'individuazione degli Ambiti ottimali di cui al presente articolo è definita ed approvata, in raccordo con le Prefetture, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, garantendo una adeguata fase partecipativa.

Art. 9
Piano triennale regionale di protezione civile

2. Il Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato "Piano", rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l'attività di cui all'articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l'azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e ha validità triennale.

3. La Giunta regionale, su proposta del CCR di cui all'articolo 6, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile, provinciali, di ambito e comunali, nonché le disposizioni organizzative per la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali di cui all'articolo 14.

4. Gli indirizzi e il Piano triennale regionale riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il Piano, i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente, compreso il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 16. Gli

indirizzi e il Piano sono sottoposti ad aggiornamento ed integrazione annuale e vengono comunicati al Consiglio regionale.

5. Il Piano individua e disciplina in particolare:

a) la previsione della spesa complessiva delle attività e degli interventi programmati nello stesso;

b) le attività di protezione civile, tra cui il coordinamento delle attività per i vari tipi di rischio di protezione civile di cui all'articolo 16, comma 1 del Codice;

c) le attività volte alla formazione e sensibilizzazione dei cittadini;

d) il coordinamento del volontariato regionale di protezione civile;

e) l'organizzazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definendo le peculiari procedure operative della struttura regionale, il coordinamento con i vari uffici regionali, le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative ed amministrative, in attuazione all'articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice, nonché la gestione della sala operativa regionale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) la predisposizione ed il coordinamento della Colonna Mobile Regionale (CMR) di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c);

g) le modalità di emanazione della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale di cui all'articolo 19;

h) le modalità di emanazione della dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all'articolo 20;

i) gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

6. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.

7. Il Piano è corredato da un sistema informativo geografico che contiene i tematismi cartografici utili alla pianificazione e gestione dei rischi, compresi gli incendi

boschivi di cui all'articolo 16.

Art. 10
Indirizzi per i piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione civile

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 9, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione civile, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.

2. Il piano provinciale, il piano di ambito ottimale e il piano comunale di protezione civile sono approvati nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1.

3. La pianificazione provinciale di protezione civile è predisposta dalla Provincia, tramite il coordinamento della Regione e della Prefettura territorialmente competente.

4. Le pianificazioni di ambito ottimale sono predisposte dalle Province in collaborazione con i Comuni ricadenti nell'ambito e tramite il coordinamento della Regione e della Prefettura territorialmente competente.

5. La pianificazione provinciale e di ambito ottimale di protezione civile viene approvata con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 11
Funzioni delle province in materia di protezione civile

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o) del Codice, alle province quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni e relative risorse in materia di protezione civile:

a) raccolta ed elaborazione dei dati e delle segnalazioni utili all'attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza;

b) redazione della pianificazione provinciale e di ambito di protezione civile, nonché aggiornamento e verifica delle stesse anche mediante apposite esercitazioni nel

rispetto dell'articolo 10;

c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza;

Art. 12
Formazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le previsioni del Piano di cui all'articolo 9 approva:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa (e a titolo gratuito per le fattispecie non ricomprese agli aspetti specifici del rischio incendi), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all'articolo 14, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori, degli operatori e delle comunità locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.

2. Possono essere previste iniziative formative proposte da parte della Regione, degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, nonché di altri enti ed istituzioni nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.

3. Gli oneri delle attività al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.

4. Al termine delle iniziative di formazione di cui al presente articolo, è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.

CAPO III
Sistema Regionale di protezione civile

Art. 13
Struttura regionale di protezione civile

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione, quale componente del Sistema di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile, nell'ambito della quale operano:

a) il Centro Funzionale multirischio regionale (CF), parte della rete nazionale dei Centri Funzionali, per le attività di cui all'articolo 17 del Codice;

b) la Sala Operativa Regionale (SOR), supportata da una Sala Situazioni, una sala Decisioni ed una Sala Regia, a cui concorrono, in caso di necessità, le altre componenti della Regione Umbria e i principali soggetti afferenti al sistema regionale della protezione civile, integrata (anche soltanto funzionalmente) con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all'articolo 15;

c) la Colonna Mobile Regionale di protezione civile (CMR), quale insieme di uomini, professioni, attrezzature e dotazioni necessarie per la gestione emergenziale sul territorio colpito, a cui partecipa la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di protezione civile.

2. La SOR assicura il costante flusso di raccolta e di scambio delle informazioni tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture, le Province, gli Ambiti Ottimali, i Comuni, le componenti e Strutture Operative del sistema regionale di protezione civile.

3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare la tempestività di risposta del sistema in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce, secondo le previsioni del Piano di cui all'articolo 9:

a) le procedure operative del proprio CF, le cui componenti essenziali sono il corretto funzionamento della rete di monitoraggio idro-meteorologico in tempo reale regionale, la suddivisione del territorio in zone di allerta,

l'individuazione dei set di soglie idro-pluviometriche di riferimento, gli strumenti operativi di preannuncio e monitoraggio dei fenomeni avversi e di interesse per la protezione civile, le informazioni dei Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici;

b) le procedure operative della SOR, con le modalità di attivazione del sistema della protezione civile regionale, le modalità di raccordo e coordinamento con gli altri uffici regionali, nonché con le Prefetture, le Province e le varie componenti interessate, le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice;

c) le caratteristiche e modalità operative della CMR;

d) l'assetto organizzativo minimo del personale tecnico-amministrativo adeguato per il corretto funzionamento delle attività di CF, SOR e CMR, considerando le specifiche professionalità richieste e la necessità di continua formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice.

4. La struttura di protezione civile regionale opera in coordinamento trasversale con tutte le strutture regionali secondo modalità disciplinate con specifiche linee guida approvate dalla Giunta.

Art. 14
Strutture operative regionali

1. Sono strutture operative regionali:

a) Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale di cui all'articolo 24;

b) ANCI Umbria;

c) Agenzia Forestale Regionale (AFOR);

d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA UMBRIA);

e) Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER UMBRIA);

f) Consorzi di bonifica;

g) Componenti del Servizio sanitario regionale;

h) Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche;

i) gestore dell'Aeroporto Internazionale di Perugia;

j) gestori della viabilità e dei servizi

pubblici essenziali;

k) Università e centri di ricerca riconosciuti;

l) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti nell'ambito della protezione civile;

m) ogni altro soggetto, non già precedentemente citato, ma individuato nell'articolo 13 del Codice.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con le prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 9 e 10 del Codice.

3. La Regione per lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice con le strutture di cui al comma 1.

CAPO IV
Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 15
Sala operativa unificata permanente (SOUP)

1. La Sala operativa unificata permanente (SOUP) ha il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all'articolo 16.

2. Spetta in particolare alla SOUP:

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal piano regionale di cui all'articolo 16;

b) chiedere al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

c) qualora non pienamente integrata alla SOR di cui all'articolo 13, dare immediata

comunicazione al Sindaco del comune interessato da incendio boschivo e alla SOR, qualora l'incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento o dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla SOR qualora l'incendio boschivo possa interessare zone di interfaccia urbano-rurale, di cui al comma 4.

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato.

4. Nel caso di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, con cui si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o le altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta, il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite tramite apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione Umbria, Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Comando Regionale Carabinieri Forestale Umbria.

Art. 16
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi.”, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del piano forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Piano regionale, costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

3. Il Piano regionale è articolato come previsto all’articolo 3 comma 3. della legge 21 novembre 2000, n. 353.

4. Il Piano regionale individua:

a) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge 353/2000;

b) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività antincendio boschivo e ne stabilisce le modalità di attivazione;

c) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità dei sistemi informativi territoriali ritenuti utili per il supporto alle decisioni.

d) un'apposita sezione per le aree naturali protette regionali, su proposta e definita d'intesa con gli enti gestori delle stesse, sentito il Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria;

e) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

5. Per l'attuazione del Piano regionale di cui al comma 1 , il dirigente del Servizio regionale competente approva le procedure operative, in coerenza con le raccomandazioni operative nazionali per la campagna estiva antincendio boschivo, entro il 30 giugno di ogni anno, le quali comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all'anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi;

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l'individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).

6. Ai sensi della legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155 "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile." i comuni entro novanta giorni dalla revisione annuale del

piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvano gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni. In caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui al presente articolo, gli elenchi sono adottati in via sostitutiva dalla Giunta regionale, su proposta del Servizio Regionale competente in materia di Foreste. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

Art. 17
Campagna annuale antincendio

1. La struttura regionale competente, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'articolo 16 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

Art. 18
Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi compresa la bonifica delle superfici percorse dal fuoco, con

l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale (AFOR).

2. Per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi l'AFOR può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. Per le attività di avvistamento e per le attività di cui al comma 1 ovvero per tutte quelle previste nel piano regionale di cui all'articolo 16, la Regione può avvalersi di organizzazioni di volontariato riconosciute.

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile predispone uno specifico elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile afferenti all'elenco di cui all'articolo 24, con personale volontario formato ed abilitato, come da indicazioni dei Piani di cui agli articoli 9 e 16.

5. In caso di necessità la SOUP può attivare le organizzazioni volontariato iscritte nell'elenco di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 16.

6. La SOUP provvede ad inviare alla Regione il resoconto delle presenze del personale volontario attivato.

7. I fondi destinati alle organizzazioni di volontariato attivate, compresi i rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice, rientrano nella previsione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a).

CAPO V
Gestione delle emergenze

Art. 19
Stato di mobilitazione regionale

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 4, del Codice, in concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice stesso, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato,

anche mediante l'attivazione, ove necessario, della CMR di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c).

2. Costituiscono presupposto per l'adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi o si siano manifestati con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di pericolo, può individuare:

a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;

b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.

4. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le previsioni del Piano di cui all'articolo 9, stabilisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte del Sistema Regionale di protezione civile di cui al Capo III.

Art. 20
Stato di emergenza regionale

1. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice, la Giunta regionale dichiara, con propria deliberazione, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice.

3. La durata dello stato di emergenza

regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile una sola volta di ulteriori sei mesi.

4. La proroga, ovvero la revoca anticipata, dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione. Alla scadenza del termine la dichiarazione decade.

5. La dichiarazione dello stato di emergenza regionale definisce, in particolare:

a) l'individuazione dei comuni interessati dall'emergenza;

b) la valutazione dell'evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di protezione civile di cui all'articolo 13, anche con il supporto delle province, in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate e all'entità dei danni prodotti;

c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

6. A seguito dell'aggiornamento costante dello scenario d'impatto dell'evento la Giunta regionale con propri atti procede a modificare o integrare quanto definito al comma 5.

7. Le risorse di cui al comma 5, lettera c) possono essere destinate a:

a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al cento per cento della spesa totale;

b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica o altre strutture operative di cui all'articolo 14;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del Codice;

d) l'avvio degli interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

Art. 21
Ordinanze di protezione civile

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11 del Codice, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare nell'ambito dello stato di emergenza regionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nei limiti e con le modalità indicati nella Delibera dello stato di emergenza regionale, nonché nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

2. Le ordinanze di cui al comma 1. ove richiedano deroghe alle norme regionali vigenti devono contenere l'indicazione delle norme a cui si intende derogare e devono essere specificatamente motivate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si potrà disporre, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti

necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie.

4. Le ordinanze, la cui efficacia decorre dalla data di adozione, sono pubblicate sul B.U.R., rese pubbliche e trasmesse per informazione e/o competenza agli EE. LL. dell'Umbria, all'ANCI Umbria, ai Prefetti e al Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 22
Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 20, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. In presenza di una emergenza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) del Codice, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché

dei danni subiti dai Beni Culturali e Paesaggistici, dalle attività economiche e produttive, nonché al patrimonio edilizio.

3. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui ai commi 1 e 2, da effettuarsi entro 60 giorni dall'evento, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, il finanziamento e/o l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione individua le attività da compiere per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1. e 2.

Art. 23
Interventi esterni ai confini regionali o nazionali

1. La Regione può concorrere agli interventi esterni ai confini regionali o nazionali secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del Codice.

CAPO VI
Volontariato

Art. 24
Volontariato regionale di protezione civile, elenco territoriale e benefici

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile l'elenco territoriale del volontariato ai sensi dell'art. 34 del Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 33 del Codice, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile e i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale.

3. La Regione definisce con proprie

norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del Codice, i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa del volontariato organizzato di cui al comma 2, la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione, nonché le modalità per l'iscrizione all'elenco territoriale.

4. La partecipazione del volontariato di cui all'articolo 32 del Codice si realizza applicando la disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del Codice.

5. La Regione promuove la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e suo superamento.

6. La Regione, in ottemperanza all'articolo 38 del Codice, incoraggia e organizza la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di pianificazione di protezione civile.

7. La Regione promuove la stipula di convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dai Piani di cui agli articoli 9 e 16.

8. L'iscrizione all'elenco territoriale costituisce requisito per il volontariato per accedere al riconoscimento dei benefici normativi di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

9. La Regione provvede a disciplinare le procedure per l'impiego del volontariato ai fini dell'applicazione dei benefici del comma 8 ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Art. 25
Coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile

1. La Regione promuove la creazione di coordinamenti del volontariato di protezione civile composti dal volontariato organizzato di cui all'articolo 24.

2. I coordinamenti territoriali coincidono geograficamente con gli Ambiti ottimali di cui all'articolo 8.

3. La funzione ed i compiti dei coordinamenti del volontariato di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 26
Contributi, convenzioni e partecipazione del volontariato alla colonna mobile regionale

1. La Regione può concedere contributi al volontariato organizzato di cui all'articolo 24, finalizzati al mantenimento, al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica ed allo sviluppo della resilienza delle comunità.

2. La Regione può stipulare convenzioni con il volontariato organizzato di cui all'articolo 25 al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in caso di necessità.

3. La Regione promuove la partecipazione del volontariato di protezione civile alla CMR di cui all'articolo 13. Tale partecipazione è coordinata dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile al fine di intervenire nell'ambito del territorio regionale e, previa intesa tra il Presidente della Giunta e gli organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina:

a) criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1;

b) caratteristiche delle convenzioni di cui al comma 2;

c) dimensionamento, caratteristiche e procedure di attivazione della CMR di cui al comma 3.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo l'entità della spesa è a carico del bilancio regionale.

Art. 27
Comitato regionale del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 25, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile (COREV).

2. Il COREV svolge funzioni consultive in materia di volontariato ed è composto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 24.

3. La partecipazione al COREV è a titolo gratuito.

4. Il Presidente del COREV partecipa come rappresentante del volontariato regionale al Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di Protezione civile.

5. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la definizione dei compiti specifici del COREV, sua composizione e modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi.

Art. 28
Logo e segni distintivi. Identità visiva.

1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:

a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalità di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile;

b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.

CAPO VII
Norma finanziaria e norme transitorie finali

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di

cui agli articoli 9 e 11 è istituito nel Bilancio Regionale il “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile” alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, con una dotazione di euro 1.043.875,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 del Bilancio di previsione 2023-2025, di cui euro 318.875,00 per spese di investimento.

2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2024 e 2025:

a) quanto a euro 543.875,00 mediante riduzione delle risorse finanziarie già stanziate per le medesime finalità alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile” del Bilancio di previsione 2023-2025;

b) quanto a euro 500.000,00 mediante utilizzo delle risorse accantonate per la presente legge, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, al “Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti” alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per il finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 16, ivi incluse le attività di cui all’articolo 18, è istituito il “Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ” alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 ”Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” con una dotazione di euro 1.284.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 del Bilancio di previsione 2023-2025.

4. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 3 è assicurato per gli esercizi 2024 e 2025 dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione 2023-2025 per gli interventi di cui all’articolo 20 della legge regionale 19/11/2001, n. 28, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 ”Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1.

5. I fondi spettanti all’Agenzia Forestale Regionale per le attività di cui all’articolo 18

possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo e il rimborso degli stessi è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi di cui al Capo V della presente legge è istituito il “Fondo regionale per le emergenze” alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, con una dotazione annua di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 del Bilancio di previsione 2023-2025.

7. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6 è assicurata mediante utilizzo di pari importo delle risorse accantonate per la presente legge nel “Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese in conto capitale”, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.

8. Per far fronte ai potenziali rischi connessi agli interventi di cui al Capo V, le risorse finanziarie del Fondo regionale per le emergenze, di cui al precedente comma 6, non utilizzate entro il termine dell’esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione del medesimo esercizio fiino alla concorrenza di un ammontare massimo di euro 500.000,00.

9. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono anche le risorse statali previste all’articolo 45 del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. 02/01/2018, n. 1.

10. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui ai commi 1, 3 e 6 è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 30
Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile

1. Per gli aspetti di natura organizzativa vale l'eccezione relativa ai "servizi di protezione civile" di cui all'articolo 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Art. 31
Abrogazioni

1. La legge regionale 27 luglio 1988, n. 26 (Disciplina degli interventi in materia di sicurezza Civile ed Ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza Civile e Ambientale nella Regione Umbria) è abrogata.

2. L'articolo 77 della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è abrogato.

3. Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 43 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) sono abrogati. Gli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 3 e 8, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono abrogati.

4. L'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato;

5. L'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato;

6. L'articolo 5 della legge regionale 28

dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018) è abrogato.

Art. 32
Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. In particolare, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 25, 27 e 28 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 77 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), all'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n.8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nonché le disposizioni ad esse collegate.

3. La Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con le strutture operative nazionali e regionali previste dall'articolo 13 del Codice e dall'articolo 14.

4. Fino 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge è possibile procedere alla dichiarazione di stato di emergenza regionale, di cui all'art. 20 della presente Legge, anche per eventi emergenziali avvenuti precedentemente all'approvazione, qualora sussista ancora l'esigenza di dare corso alle attività di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Note di Riferimento

—

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/12/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Enrico Melasecche Germini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 22/12/2023

Assessore Enrico Melasecche Germini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge